

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

urbanistica, edilizia

CDX28

IL CODICE DEL PAESAGGIO

aprile 2016

guida normativa e raccolta
giurisprudenziale

EXEO edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-195-9

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

IL CODICE DEL PAESAGGIO

aprile 2016

GUIDA NORMATIVA
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

Abstract: La presente opera si propone come una raccolta di provvedimenti normativi ed attuativi in materia di PAESAGGIO. Tutti i testi sono presentati in versione consolidata che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2016 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. **Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le sintesi siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, **invitando l'utente a confrontare le sintesi con il contenuto della relativa sentenza, nonché a verificare presso le fonti ufficiali l'effettiva corrispondenza delle sintesi e degli estratti alla pronuncia di cui sono riportati gli estremi.** Si avvisa inoltre l'utente che la presente raccolta, da utilizzarsi come uno spunto di partenza per ricerche più approfondite, non ha alcuna pretesa di esaustività rispetto all'argomento trattato.

Edizione: 26 aprile 2016 | materia: edilizia urbanistica | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 28 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: CDX28 | ISBN: 978-88-6907-195-9 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e, in particolare, l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, e, in particolare gli articoli 4, 52 e 54;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, e in particolare gli articoli 149 e 150;
Vista la convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000;
Visto l'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa Conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministro per i beni e le attività culturali con nota dell'11 aprile 2001, predisposto sulla scorta dei risultati dei lavori della commissione di riforma della normativa in materia di tutela paesaggistico-ambientale, costituita con decreto ministeriale del 6 giugno 2000;
Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno proposto un emendamento all'art. 1 del testo dell'accordo in oggetto, che è stato accolto dal rappresentante del Governo;
Acquisito l'assenso del Governo dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce il seguente accordo

tra il Ministro per i beni e le attività cultura e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nei termini sottoindicati:

Ritenuto necessario, in attesa della ratifica della convenzione europea del paesaggio, concordare le forme di attività del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come Ministero, e le regioni perché le stesse siano conformi alla predetta convenzione e alla vigente normativa in materia di paesaggio, al fine di orientare la pianificazione paesistica;

Ritenuto necessario attivare processi di collaborazione costruttiva fra le pubbliche amministrazioni di ogni livello aventi competenza istituzionale in materia di tutela e valorizzazione paesistica;

Considerato che secondo i principi della indicata convenzione:

il paesaggio ha un importante ruolo di pubblico interesse nei settori culturali, ecologici ambientali e sociali e può costituire una risorsa favorevole all'attività economica contribuendo anche alla creazione di opportunità occupazionali;

la tutela del paesaggio comporta il perseguimento di obiettivi di sviluppo sostenibile sulla base di equilibrate e armoniose relazioni tra bisogni sociali, attività economiche e ambiente;

Considerato che la predetta convenzione prevede misure generali atte a realizzare obiettivi di qualità paesistica, la protezione del paesaggio, la gestione e la sistemazione del paesaggio; Considerato che occorre identificare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori storici, paesaggistici e ambientali; coordinare l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela paesaggistica, delegate alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; orientare i criteri della pianificazione paesistica coordinare, in accordo con le regioni, le funzioni di vigilanza sui beni ambientali e paesaggistici;

Ritenuto che la tutela, la buona conservazione, la riqualificazione, la valorizzazione del paesaggio costituiscono un obiettivo prioritario di interesse nazionale;

Ritenuto che gli interventi di trasformazione del paesaggio possono essere realizzati solo se coerenti con le disposizioni dettate dalla pianificazione paesistica nella quale devono essere individuati i valori paesistici del territorio, definiti gli ambiti di tutela e valorizzazione, esplicitati per ciascun ambito gli obiettivi di qualità paesaggistica, nonché le concrete azioni di tutela e valorizzazione;

Il Ministro per i beni e le attività cultura e i presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

1. Principi generali.

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno competenza in materia di paesaggio provvedono, sino all'approvazione della legge di ratifica della convenzione europea del paesaggio, all'esercizio delle loro attribuzioni attenendosi ai principi della convenzione stessa.

2. La pianificazione paesistica di cui all'art. 149 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è attuata secondo i criteri e le modalità previste dal presente accordo.

3. Il Ministero favorisce il ricorso alle forme di collaborazione previste dall'art. 150, comma 3, del testo unico per la redazione della pianificazione paesistica.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 definiscono le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio italiano tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nonché dagli osservatori costituiti in ogni regione con le medesime finalità.

5. Restano ferme le competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

2. Pianificazione paesistica.

1. Le regioni assicurano che i valori paesistici presenti nel territorio siano adeguatamente protetti e valorizzati. A tal fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio, mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e

ambientali e dotati di contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, attenendosi ai seguenti criteri e modalità:

a) conoscenza dell'intero territorio da assoggettare al piano attraverso:

l'analisi delle specifiche caratteristiche storico-culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetico-percettive, delle loro correlazioni e integrazioni;

la definizione degli elementi e dei valori paesistici da tutelare, valorizzare e recuperare;

b) analisi delle dinamiche di trasformazione anche attraverso:

l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio;

la comparazione con gli altri atti di programmazione e pianificazione;

c) individuazione degli ambiti di tutela e valorizzazione ai sensi dell'art. 3;

d) definizione degli obiettivi di qualità paesistica indicati nell'art. 4;

e) determinazione degli interventi di tutela e valorizzazione paesistica, da realizzarsi coerentemente con le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e produttivo delle aree interessate;

f) definizione di norme prescrittive per la tutela e l'uso del territorio ricadente negli ambiti individuati ai sensi dell'art. 3.

3. Ambiti di tutela e valorizzazione.

1. La pianificazione paesistica regionale disciplina le forme di tutela, valorizzazione e riqualificazione del territorio in funzione del livello di integrità e rilevanza dei valori paesistici. A tal fine la pianificazione individua i differenti ambiti territoriali, da quelli di elevato pregio paesistico fino a quelli compromessi o degradati.

4. Obiettivi di qualità paesistica.

1. In funzione dei diversi livelli di valori riconosciuti sono attribuiti a ciascun ambito territoriale corrispondenti obiettivi di qualità paesistica.

2. Tali obiettivi perseguono in particolare:

a) il mantenimento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie, tenendo conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi tradizionali;

b) la previsione di linee di sviluppo compatibili con i diversi livelli di valori riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;

c) la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti ovvero per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati.

5. Strumenti di incentivazione.

1. La pianificazione paesistica individua progetti mirati, misure incentivanti e di sostegno per il recupero, la valorizzazione e la gestione finalizzata al mantenimento dei paesaggi del territorio regionale, con la indicazione dei relativi strumenti di attuazione.

6. Consultazione pubblica.

1. Nei procedimenti di redazione della pianificazione paesistica sono assicurate la concertazione istituzionale e le più ampie forme di pubblicità e di partecipazione dei soggetti privati interessati e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi.

7. Coordinamento con altri strumenti di pianificazione.

1. La pianificazione paesistica prevede le misure di coordinamento con la pianificazione territoriale e settoriale nonché con gli strumenti nazionali e regionali di sviluppo economico.

2. Gli enti locali conformano, secondo quanto previsto dall'art. 150, comma 2, del testo unico, i propri strumenti urbanistici alle previsioni della pianificazione paesistica, nell'osservanza delle modalità e dei tempi da essa stabiliti. In caso di inottemperanza, la regione provvede in via sostitutiva.

8. Attuazione della pianificazione paesistica.

1. Nell'attività di pianificazione paesistica prevista dall'art. 149 del testo unico le regioni si conformano ai criteri e alle modalità prescritti dal presente accordo.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo le regioni che hanno redatto i piani di cui all'art. 149 del testo unico, verificano con apposito atto la compatibilità tra le disposizioni di detti piani e le previsioni del presente accordo. Le regioni nei due anni successivi provvedono, ove necessario, per l'adeguamento della pianificazione paesistica, attraverso l'adozione di apposito atto.

3. A tale adeguamento le regioni possono procedere, unitamente alla soprintendenza regionale ed alle soprintendenze competenti per materia, nelle forme di cui all'art. 150, comma 3 del testo unico.

4. Salvo che nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora le regioni non adempiano al disposto del comma 2, si applica l'art. 149, comma 3 del testo unico.

9. Controllo sugli interventi.

1. Le amministrazioni competenti al rilascio della autorizzazione paesistica, per la verifica di compatibilità degli interventi proposti, individuano la documentazione necessaria ed accertano:

- a) la congruità dell'intervento proposto con i valori riconosciuti dal vincolo;
- b) la coerenza dell'intervento proposto con gli obiettivi di qualità paesistica;
- c) la conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute nei piani.

2. La proposta di intervento individua comunque lo stato attuale dell'area interessata e i suoi valori paesistici, nonché gli eventuali impatti delle trasformazioni proposte sul paesaggio, gli elementi di mitigazione e di compensazione necessari.

3. L'autorizzazione rilasciata ai fini della verifica di compatibilità paesistica costituisce provvedimento separato e preliminare rispetto alla concessione edilizia.

10. Vigilanza.

1. In applicazione dell'art. 159 del testo unico, le regioni vigilano sulla puntuale osservanza del presente decreto e sull'esercizio delle competenze in materia paesistica da parte degli enti eventualmente da loro sub-delegati.
2. L'inottemperanza al presente decreto o la persistente inerzia nell'esercizio delle competenze in materia paesistica è motivo di revoca della sub-delega.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003.
Individuazione della tipologia e dei settori degli interventi ammessi
ad accedere al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale
delle isole minori.**

(G.U. 28 aprile 2003, n. 97)

TESTO VIGENTE AL 26/4/2016

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che istituisce, presso il Ministero dell'interno, il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;

Visto in particolare il comma 9 del citato art. 25 della legge n. 448 del 2001 che demanda ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, l'individuazione della tipologia e dei settori di interventi da considerare ai fini dell'accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori;

Tenuto conto che il comma 7 del già citato art. 25 della legge n. 448 del 2001 finalizza le risorse del fondo all'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori, individuate tra gli ambiti territoriali di cui all'allegato A della predetta legge;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Su proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Art. 1. Tipologia degli interventi.

1. Il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori previsto dall'art. 25, commi 7 e 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è destinato alla seguente tipologia di interventi:

- a) sostegno allo sviluppo produttivo;
- b) progettazione e realizzazione di opere pubbliche;
- c) istituzione, incremento e miglioramento dei servizi pubblici.

Art. 2. Individuazione dei settori di intervento.

1. Nell'ambito delle tipologie di interventi stabilite dall'art. 1, i settori cui destinare il fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori previsto dall'art. 25, commi 7 e 8, della legge n. 448 del 2001, sono:

- a) attività di sostegno allo sviluppo produttivo;
- b) tutela ambientale;
- c) servizi a rete;
- d) trasporti e telecomunicazioni;
- e) servizi alla collettività;
- f) sicurezza;
- g) cultura e beni culturali.

Art. 3. Interventi nel settore dell'attività di sostegno allo sviluppo produttivo.

1. Per il settore di cui alla lettera a) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

- a) promozione e qualificazione dell'offerta turistica;
- b) infrastrutture per migliorare e potenziare l'offerta turistica;
- c) iniziative di sostegno allo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura e della pesca;
- d) formazione professionale;
- e) informatizzazione dei servizi connessi alle attività produttive.

Art. 4. Interventi nel settore della tutela ambientale.

1. Per il settore di cui alla lettera b) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

- a) impianti di fognatura e depurazione delle acque e degli scarichi a mare;
- b) raccolta differenziata, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- c) raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti speciali;
- d) impianti per la raccolta nei porti e negli approdi turistici dei rifiuti solidi e liquidi prodotti sulle unità di diporto e sulle navi;
- e) risanamento e restauro ambientale;
- f) opere di prevenzione degli incendi boschivi;
- g) misure per la protezione della flora e della fauna;
- h) informatizzazione dei servizi per la tutela ambientale.

Art. 5. Interventi nel settore dei servizi a rete.

1. Per il settore di cui alla lettera c) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

- a) impianti per la produzione di energia elettrica alternativa basata sullo sfruttamento di risorse naturali;
- b) rifornimento idrico mediante condotte collegate con la penisola;
- c) raccolta dell'acqua piovana;
- d) impianti di potabilizzazione e di desalinizzazione dell'acqua;
- e) ristrutturazione della rete idrica;
- f) impianti per il trasporto e la distribuzione di gas combustibili;
- g) informatizzazione dei servizi connessi a rete.

Art. 6. Interventi nel settore trasporti e telecomunicazioni.

1. Per il settore di cui alla lettera d) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

- a) trasporto pubblico locale;
- b) trasporto pubblico locale mediante veicoli elettrici o alimentati a gas;
- c) infrastrutture eliportuali;
- d) infrastrutture portuali;
- e) collegamenti con la penisola;
- f) miglioramento e potenziamento della rete stradale;
- g) infrastrutture e sistemi per telecomunicazioni;
- h) informatizzazione dei servizi connessi al trasporto ed alle telecomunicazioni.

Art. 7. Interventi nel settore dell'offerta di servizi alla collettività.

1. Per il settore di cui alla lettera e) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

- a) recupero di immobili da destinare a servizi pubblici;
- b) infrastrutture scolastiche;
- c) infrastrutture destinate all'assistenza sanitaria;
- d) servizi di telemedicina;
- e) servizi igienici pubblici;
- f) interventi destinati a stimolare l'aggregazione sociale;
- g) strutture per l'occupazione del tempo libero;
- h) informatizzazione dei servizi offerti alla collettività.

Art. 8. Interventi in materia di sicurezza.

1. Per il settore di cui alla lettera f) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

- a) infrastrutture e logistica per le forze di polizia;
- b) infrastrutture e logistica per i vigili del fuoco e per la protezione civile;
- c) informatizzazione dei servizi connessi alla sicurezza pubblica.

Art. 9. Interventi nel settore della cultura e dei beni culturali.

1. Per il settore di cui alla lettera g) dell'art. 2, gli interventi ammissibili al finanziamento sono:

- a) recupero e valorizzazione dei beni culturali;
- b) recupero e sistemazione di siti archeologici;
- c) centri polivalenti attrezzati di biblioteca, archivi, aree espositive, sale convegni e formative;
- d) informatizzazione dei servizi connessi alla cultura ed ai beni ambientali.

Art. 10. Modalità di accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.

1. Le modalità per l'accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori sono determinate, ai sensi dell'art. 25, comma 9, della legge n. 448 del 2001, con decreto del Ministro dell'interno.

**Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
- Parte III**

(G.U. 24 febbraio 2004, n. 45 – S.O. n. 28).

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 26/4/2016 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DAL D.L. 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO DALLA L. 11 NOVEMBRE 2014, N. 164

PARTE TERZA
Beni paesaggistici

TITOLO I
Tutela e valorizzazione.

Capo I
Disposizioni generali

Art. 131. (Paesaggio).

1. Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni.
2. Il presente Codice tutela il paesaggio relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali.
3. Salva la potestà esclusiva dello Stato di tutela del paesaggio quale limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sul territorio, le norme del presente Codice definiscono i principi e la disciplina di tutela dei beni paesaggistici [1].
4. La tutela del paesaggio, ai fini del presente Codice, è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. I soggetti indicati al comma 6, qualora intervengano sul paesaggio, assicurano la conservazione dei suoi aspetti e caratteri peculiari.
5. La valorizzazione del paesaggio concorre a promuovere lo sviluppo della cultura. A tale fine le amministrazioni pubbliche promuovono e sostengono, per quanto di rispettiva competenza, apposite attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonchè, ove possibile, la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata nel rispetto delle esigenze della tutela.
6. Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonchè tutti i soggetti che, nell'esercizio di pubbliche funzioni, intervengono sul territorio nazionale, informano la loro attività ai principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e di realizzazione di nuovi valori paesaggistici integrati e coerenti, rispondenti a criteri di qualità e sostenibilità.

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 22 luglio 2009, n. 226, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui include le Province autonome di Trento e di Bolzano tra gli enti territoriali soggetti al limite della potestà legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Art. 132. (Convenzioni internazionali).

1. La Repubblica si conforma agli obblighi ed ai principi di cooperazione tra gli Stati fissati dalle convenzioni internazionali in materia di conservazione e valorizzazione del paesaggio.
2. La ripartizione delle competenze in materia di paesaggio è stabilita in conformità ai principi costituzionali, anche con riguardo all'applicazione della Convenzione europea sul paesaggio, adottata a Firenze il 20 ottobre 2000, e delle relative norme di ratifica ed esecuzione.

Art. 133. (Cooperazione tra amministrazioni pubbliche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio).

1. Il Ministero e le regioni definiscono d'intesa le politiche per la conservazione e la valorizzazione del paesaggio tenendo conto anche degli studi, delle analisi e delle proposte formulati dall'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, istituito con decreto del Ministro, nonché dagli Osservatori istituiti in ogni regione con le medesime finalità.
2. Il Ministero e le regioni cooperano, altresì, per la definizione di indirizzi e criteri riguardanti l'attività di pianificazione territoriale, nonché la gestione dei conseguenti interventi, al fine di assicurare la conservazione, il recupero e la valorizzazione degli aspetti e caratteri del paesaggio indicati all'articolo 131, comma 1. Nel rispetto delle esigenze della tutela, i detti indirizzi e criteri considerano anche finalità di sviluppo territoriale sostenibile.
3. Gli altri enti pubblici territoriali conformano la loro attività di pianificazione agli indirizzi e ai criteri di cui al comma 2 e, nell'immediato, adeguano gli strumenti vigenti.

Art. 134. Beni paesaggistici.

1. Sono beni paesaggistici:
 - a) gli immobili e le aree di cui all'articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141;
 - b) le aree di cui all'articolo 142;
 - c) gli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell'articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

Art. 135. Pianificazione paesaggistica.

1. Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143.
2. I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti.
3. In riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso, per le finalità indicate negli articoli 131 e 133, ed attribuiscono adeguati obiettivi di qualità.
4. Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in particolare:

- a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;
- b) alla riqualificazione delle aree compromesse o degradate;
- c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al contempo, il minor consumo del territorio;
- d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Capo II

Individuazione dei beni paesaggistici

Art. 136. Immobili ed aree di notevole interesse pubblico.

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale , singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici;
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Art. 137. (Commissioni regionali).

1. Le regioni istituiscono apposite commissioni, con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136 e delle aree indicate alle lettere c) e d) del comma 1 del medesimo articolo 136.

2. Di ciascuna commissione fanno parte di diritto il direttore regionale, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio, nonché due responsabili preposti agli uffici regionali competenti in materia di paesaggio. I restanti membri, in numero non superiore a quattro, sono nominati dalla regione tra soggetti con qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito di terne designate, rispettivamente, dalle università aventi sede nella regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale. La commissione è integrata dal rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali. Decorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione, la regione procede comunque alle nomine.

3. Fino all'istituzione delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, le relative funzioni sono esercitate dalle commissioni istituite ai sensi della normativa previgente per l'esercizio di competenze analoghe.

Art. 138. (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico).

1. Le commissioni di cui all'articolo 137, su iniziativa dei componenti di parte ministeriale o regionale, ovvero su iniziativa di altri enti pubblici territoriali interessati, acquisite le necessarie informazioni attraverso le soprintendenze e i competenti uffici regionali e provinciali e consultati i comuni interessati nonchè, ove opportuno, esperti della materia, valutano la sussistenza del notevole interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 136, degli immobili e delle aree per i quali è stata avviata l'iniziativa e propongono alla regione l'adozione della relativa dichiarazione. La proposta è formulata con riferimento ai valori storici, culturali, naturali, morfologici, estetici espressi dagli aspetti e caratteri peculiari degli immobili o delle aree considerati ed alla loro valenza identitaria in rapporto al territorio in cui ricadono, e contiene proposte per le prescrizioni d'uso intese ad assicurare la conservazione dei valori espressi.

2. La commissione decide se dare ulteriore seguito all'atto di iniziativa entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'atto medesimo. Decorso infruttuosamente il predetto termine, entro i successivi trenta giorni il componente della commissione o l'ente pubblico territoriale che ha assunto l'iniziativa può formulare la proposta di dichiarazione direttamente alla regione.

3. E' fatto salvo il potere del Ministero, su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata che deve essere motivatamente espresso entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta, di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136.

Art. 139. Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico.

1. La proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, corredata di planimetria redatta in scala idonea alla puntuale individuazione degli immobili e delle aree che ne costituiscono oggetto, è pubblicata per novanta giorni all'albo pretorio e depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati. La proposta è altresì comunicata alla città metropolitana e alla provincia interessate.

2. Dell'avvenuta proposta e relativa pubblicazione è data senza indugio notizia su almeno due quotidiani diffusi nella regione interessata, nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale e sui siti informatici della regione e degli altri enti pubblici territoriali nel cui ambito ricadono gli immobili o le aree da assoggettare a tutela. Dal primo giorno di pubblicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1. Alle medesime forme di pubblicità è sottoposta la determinazione negativa della commissione.

3. Per gli immobili indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 136, viene altresì data comunicazione dell'avvio del procedimento di dichiarazione al proprietario, possessore o detentore del bene.

4. La comunicazione di cui al comma 3 contiene gli elementi, anche catastali, identificativi dell'immobile e la proposta formulata dalla commissione. Dalla data di ricevimento della comunicazione decorrono gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

5. Entro i trenta giorni successivi al periodo di pubblicazione di cui al comma 1, i comuni, le città metropolitane, le province, le associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni e documenti alla regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica. I proprietari, possessori o detentori del bene possono presentare osservazioni e documenti entro i trenta giorni successivi alla comunicazione individuale di cui al comma 3.

Art. 140. Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza.

1. La regione, sulla base della proposta della commissione, esaminati le osservazioni e i documenti e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, entro sessanta giorni dalla data di scadenza dei termini di cui all'articolo 139, comma 5, emana il provvedimento relativo alla dichiarazione di notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree indicati, rispettivamente, alle lettere a) e b) e alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 136.
2. La dichiarazione di notevole interesse pubblico detta la specifica disciplina intesa ad assicurare la conservazione dei valori espressi dagli aspetti e caratteri peculiari del territorio considerato. Essa costituisce parte integrante del piano paesaggistico e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo.
3. La dichiarazione di notevole interesse pubblico, quando ha ad oggetto gli immobili indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 136, comma 1, è notificata al proprietario, possessore o detentore, depositata presso ogni comune interessato e trascritta, a cura della regione, nei registri immobiliari. Ogni dichiarazione di notevole interesse pubblico è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
4. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati.
5. [Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per novanta giorni all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia della dichiarazione e delle relative planimetrie resta depositata a disposizione del pubblico presso gli uffici dei comuni interessati].

Art. 141. Provvedimenti ministeriali.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 139 e 140 si applicano anche ai procedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 138, comma 3. In tale caso i comuni interessati, ricevuta la proposta di dichiarazione formulata dal soprintendente, provvedono agli adempimenti indicati all'articolo 139, comma 1, mentre agli adempimenti indicati ai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo 139 provvede direttamente il soprintendente.
2. Il Ministero, valutate le eventuali osservazioni presentate ai sensi del detto articolo 139, comma 5, e sentito il competente Comitato tecnico-scientifico, adotta la dichiarazione di notevole interesse pubblico, a termini dell'articolo 140, commi 1 e 2, e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione.
3. Il soprintendente provvede alla notifica della dichiarazione, al suo deposito presso i comuni interessati e alla sua trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell'articolo 140, comma 3.
4. La trasmissione ai comuni del numero della Gazzetta Ufficiale contenente la dichiarazione, come pure la trasmissione delle relative planimetrie, è fatta dal Ministero, per il tramite della soprintendenza, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del numero predetto. La soprintendenza vigila sull'adempimento, da parte di ogni comune interessato, di quanto prescritto dall'articolo 140, comma 4, e ne dà comunicazione al Ministero.
5. Se il provvedimento ministeriale di dichiarazione non è adottato nei termini di cui all'articolo 140, comma 1, allo scadere dei detti termini, per le aree e gli immobili oggetto della proposta di dichiarazione, cessano gli effetti di cui all'articolo 146, comma 1.

CAMPANIA

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2005, n. 2095. D.G.R. 4 novembre 2005, n. 1475 - Attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio - Determinazioni.

(B.U. 13 febbraio 2006, n. 8)

TESTO VIGENTE AL 26/4/2016

Premesso che:

- con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 1475, la Giunta regionale ha deliberato tra l'altro di:
- predisporre le linee fondamentali dell'assetto dell'intero territorio con riferimento alla dimensione paesaggistica, nel rispetto della legislazione nazionale e degli accordi già stabiliti tra le istituzioni competenti, attraverso un documento denominato "Linee-guida per la individuazione, tutela e valorizzazione dei paesaggi della Campania" e la definizione di una Carta dei Paesaggi Campani da recepirsi nella Proposta di Piano Territoriale Regionale, quali atti fondamentali per la redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province;
- conformare, in tal senso, la Proposta di Piano Territoriale Regionale, adottato con D.G.R. 25 febbraio 2005, n. 287, agli Accordi per l'attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Campania;
- la Regione Campania, con D.G.R. 7 settembre 2005, n. 1147 "Approvazione bilancio gestionale 2005", per le attività di pianificazione ha individuato, nell'ambito della U.P.B. 6.23.59, l'apposito Capitolo di Spesa 860 denominato "Spese per incentivi e/o compensi ai consulenti esterni ed ai dipendenti regionali impegnati nella redazione dei Piani Paesistici e/o PUT Regionale e/o Piano Territoriale Regionale e/o Piani e Programmi per la salvaguardia e la valorizzazione dei Beni Paesistici e Ambientali, nonché per le relative spese di redazione, pubblicazione e diffusione".

Ritenuto

- opportuno affidare ad un gruppo di lavoro interno composto da dipendenti dell'Amministrazione regionale, su designazione dell'Assessore al Governo del Territorio, appartenenti all'AGC 16 Governo del Territorio, in possesso di specifici requisiti professionali e da dirigenti appartenenti alla medesima Area e, laddove necessario, integrabile con ulteriori professionalità di questa Amministrazione, la redazione:
- del documento denominato "linee-guida per la tutela e valorizzazione del paesaggio della Campania";
- della "Carta dei Paesaggi Campani";
- degli atti di adeguamento della Proposta di Piano Territoriale Regionale, adottato con D.G.R. n. 287/2005, agli Accordi "per l'attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Campania" ratificati con la su richiamata D.G.R. n. 1475/2005;
- opportuno sostenere, così come evidenziato nel programma di lavoro agli atti del Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma, l'efficacia del lavoro prodotto dal predetto gruppo di redazione, con l'apporto di sette consulenze di notevole livello scientifico

e accademico, di elevato valore nazionale e internazionale, non rinvenibili all'interno dell'Ente Regione, con competenze specifiche in materia di pianificazione paesistica e Convenzione Europea del Paesaggio;

- che dette consulenze debbano formare un Comitato Scientifico nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su designazione dell'Assessore al Governo del Territorio;
- che ai componenti esterni di detto comitato venga attribuito, per la durata di sei mesi, un compenso forfettario netto di Euro 15.000,00 (oltre IVA o IRAP) per ciascun componente;
- che a supporto del sopra citato Comitato Scientifico occorra prevedere, così come evidenziato nel programma di lavoro agli atti del Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma, un gruppo tecnico, i cui profili tecnico-scientifici, non rinvenibili all'interno dell'Ente Regione, siano specificatamente mirati alla tutela e pianificazione paesistica e alla attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, formato da quattro laureati nelle discipline pertinenti alle consulenze medesime, individuati con decreto del Presidente di Giunta regionale su designazione dell'Assessore al Governo del Territorio;
- che ai componenti esterni di detto gruppo tecnico venga attribuito, per la durata di sei mesi, un compenso forfettario netto di Euro 5.000,00 (oltre IVA o IRAP) per ciascun componente;
- che i compensi saranno a valere sulle risorse stanziare sull'U.P.B. 6.23.59.

Rilevato che:

- l'oggetto delle attività in parola, di alto livello professionale e di elevato grado di interdisciplinarietà, deriva da un processo di programmazione che investe la globalità del territorio regionale e che non può svolgersi, pertanto, nell'arco di un medesimo esercizio finanziario bensì in un'ottica di medio/lungo periodo;
- per poter assolvere al mandato relativo alla definitiva stesura del PTR, occorre assicurare che l'attività del gruppo di lavoro abbia a svolgersi in modo continuativo e regolare.

Dato atto che:

- la redazione degli elaborati prodotti dal gruppo di lavoro, composto da dipendenti dell'Amministrazione regionale, risulta una attività di pianificazione generale e rientra pertanto nelle previsioni legislative di cui all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, successive modifiche e integrazioni e del regolamento per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo approvato con D.G.R. 12 gennaio 2001, n. 100;
- l'attività connessa alla redazione dei predetti elaborati, conformemente all'articolo 4 della citata D.G.R. n. 100/2001, è affidata al Settore "Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma" - Servizio "Piano Territoriale Regionale - Convenzione Europea del Paesaggio" incardinato nell'A.G.C. Governo del Territorio, in quanto implica competenze specifiche proprie del Settore medesimo.

Ritenuto per quanto esposto, necessario ed opportuno parametrare, conformemente alla D.G.R. n. 100/2001 il compenso spettante al gruppo di lavoro composto da dipendenti di questa Amministrazione, sulla base del valore in termini economici da attribuire alle linee-guida per la tutela e valorizzazione del paesaggio della Campania" da recepirsi integralmente nella Proposta di Piano Territoriale Regionale, non inferiore a Euro 80.000,00 già ridotti del 70% così come indicato all'articolo 18 della legge n. 109/1994 e successive modifiche e integrazioni.

Vista

- la legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 "Norme sul Governo del Territorio";
- la D.G.R. 25 febbraio 2005, n. 287 "L.R. 22 dicembre 2004, n. 16 - Norme sul Governo del Territorio - Proposta di Piano Territoriale Regionale - Adozione. (con allegati)";
- la D.G.R. 7 settembre 2005, n. 1147 "Approvazione bilancio gestionale 2005";
- la D.G.R. 4 novembre 2005, n. 1475 "Rete degli Enti territoriali per l'attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio RECEP, ratifica atti e organizzazione della Conferenza di Napoli con allegati".

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

Delibera

per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. di affidare ad un gruppo di lavoro interno composto da dipendenti dell'Amministrazione regionale, su designazione dell'Assessore al Governo del Territorio, appartenenti all'AGC 16 Governo del Territorio, in possesso di specifici requisiti professionali e da dirigenti appartenenti alla medesima Area e, laddove necessario, integrabile con ulteriori professionalità di questa Amministrazione, la redazione:

- del documento denominato "linee-guida per la tutela e valorizzazione del paesaggio della Campania";
- della "Carta dei Paesaggi Campani";
- degli atti di adeguamento della Proposta di Piano Territoriale Regionale, adottato con D.G.R. n. 287/2005, agli Accordi "per l'attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Campania" ratificati con la su richiamata D.G.R. n. 1475/2005;

2. di attribuire alla redazione degli elaborati di cui ai precedenti punto 1) un valore in termini economici di Euro 80.000,00 (oltre IRAP) già ridotto del 70% in quanto, detti documenti configurandosi quale attività di pianificazione generale, rientrano nelle previsioni legislative di cui all'articolo 18 della legge n. 109/1994 e del regolamento per la ripartizione del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo approvato con D.G.R. 12 gennaio 2001, n. 100, autorizzandone la spesa sulla U.P.B 6.23.59 del Bilancio Gestionale;

3. di ripartire il compenso di cui al precedente punto 2), conformemente a quanto indicato all'articolo 8 della D.G.R. 12 gennaio 2001, n. 100, così come di seguito indicato:

- a) l'80% in parti uguali ai funzionari redattori progettisti che firmeranno l'atto di pianificazione, che predisporranno gli elaborati grafici e redigeranno la relazione illustrativa;
- b) il restante 20% così ripartito:
 - il 7% in parti uguali al nucleo di supporto all'attività di pianificazione;
 - il 3% per il personale del Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma che collaborerà al responsabile del procedimento per il raggiungimento degli obiettivi proposti, quale supporto all'attività amministrativa;
 - il 10% al responsabile del procedimento;

4. di affidare, a sostegno del lavoro svolto dal predetto gruppo di lavoro di cui al precedente punto 1), per la durata di sei mesi, la consulenza di sette specialisti, di notevole livello

scientifico e accademico, di elevato valore nazionale e internazionale, non rinvenibili all'interno dell'Ente Regione, con competenze specifiche in materia di pianificazione paesistica e Convenzione europea del paesaggio, da nominarsi con separato atto del Presidente della Giunta Regionale su designazione dell'Assessore al Governo del Territorio, autorizzandone la spesa sulla U.P.B 6.23.59 del Bilancio Gestionale, per un compenso forfettario netto di Euro 15.000,00 (oltre IVA o IRAP) per ciascun componente;

5. di affidare a quattro professionisti, per la durata di mesi sei, il supporto al comitato composto dagli specialisti di cui al precedente punto 4), i cui profili tecnico-scientifici siano specificatamente mirati alla tutela e pianificazione paesistica e alla attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio, laureati nelle discipline pertinenti alle consulenze medesime, da nominarsi con separato atto del Presidente della Giunta Regionale su designazione dell'Assessore al Governo del Territorio, autorizzandone la spesa sulla U.P.B 6.23.59 del Bilancio Gestionale, per un compenso forfettario netto di Euro 5.000,00 (oltre IVA o IRAP) per ciascun componente;

6. di incaricare il Dirigente del Settore "Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma" all'attuazione del presente provvedimento e di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 1, comma 11, della L. n. 311/2004;

7. di inviare il presente provvedimento al Settore del Settore "Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma" per i conseguenti adempimenti, al Settore delle Entrate e delle Spese di Bilancio, all'A.G.C. Governo del Territorio e all'Assessorato al Governo del Territorio per conoscenza e al Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione.

Deliberazione della Giunta Regionale 7 marzo 2008, n. 416. Attuazione della Convenzione Europea del Paesaggio in Campania, realizzazione di un modello di valorizzazione paesaggistica integrato ecoenergetico e turistico-rurale in ambito urbano; approvazione del documento di indirizzo.

(B.U. 28 aprile 2008, n. 17)

TESTO VIGENTE AL 26/4/2016

Premesso che:

- il paesaggio, nella formulazione codificata dalla Convenzione Europea del Paesaggio, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, impone ai moderni un innovativo approccio "economico" al territorio;

- in quest'ottica:

* il paesaggio non è un bene soggetto a un irrazionale sfruttamento, ma una risorsa strategica straordinaria che va gestita come un vero e proprio patrimonio di fattori capaci di

produrre una moltiplicazione della ricchezza sociale, economica e culturale di una comunità, se adeguatamente valorizzati nel rispetto delle specificità ed eccellenze dei luoghi;

* il diritto alla qualità del paesaggio si sostanzia nel corretto e armonico equilibrio tra attività economiche e protezione dell'ambiente, contribuendo, in tal modo, al benessere individuale e sociale a partire dai paesaggi degradati, in particolare, delle periferie urbane;

* il paesaggio è elemento essenziale della formazione del senso comune e dell'elaborazione delle culture locali e rappresenta, per questo, una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale d'Europa, concorrendo così al benessere economico, civile e "spirituale" degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea;

* il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa al servizio dello svolgimento di attività economiche ecosostenibili, e che, se salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato, può contribuire alla creazione di posti di lavoro;

- la Regione Campania, a partire dal 2003, si è fatta promotrice, in collaborazione con il Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, della costituzione di una Rete di Enti degli Stati membri del Consiglio d'Europa per l'attuazione e sperimentazione della Convenzione Europea del Paesaggio denominata RECEP;

- in tal senso il 25 luglio 2005 è stato sottoscritto a Napoli, tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania e il Presidente del Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa, l' "Accordo per l'attuazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio in Campania", ratificato con D.G.R. 4 novembre 2005, n. 1475 dalla Giunta Regionale;

- la citata Deliberazione ha altresì ratificato il documento denominato "Carta di Padula", sottoscritto a Padula (SA) il 2 luglio 2005 dalla Regione Campania, dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, dalle cinque Province campane, dagli Enti Parco nazionali e regionali della Campania e dalla Direzione Generale Ufficio Scolastico Regionale del MIUR Campania, finalizzato all'attuazione e sperimentazione dei principi della Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) negli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione del territorio da parte degli Enti sottoscrittori;

- obiettivo prioritario della CEP è quello di promuovere uno sviluppo sostenibile fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente;

- uno dei più importanti campi di sperimentazione dei principi della CEP a livello internazionale è rappresentato dalla valorizzazione dei paesaggi degradati delle periferie urbane, delle aree territoriali dimesse, tra cui le aree di cava e delle aree rurali in ambito urbano, cioè di quei territori interni o contigui agli insediamenti metropolitani particolarmente esposti all'espansione urbana, caratterizzati da fenomeni di consumo di suolo, trasformazione d'uso, marginalizzazione socio - economica e produttiva, perdita delle identità locali e creazione di periferia indistinta;

- in questo contesto l'Ente Parco metropolitano delle colline di Napoli, istituito ai sensi della L.R. 7 ottobre 2003, n. 17, sottoscrittore della "Carta di Padula", ha attivato progetti basati essenzialmente sull'integrazione tra le attività economico - produttive sostenibili e l'ambiente nonché sulla partecipazione delle comunità locali ai processi decisionali relativi alla valorizzazione paesaggistica del territorio;

- in tal senso il citato Ente Parco ha trasmesso, giusta nota prot. n. 103 del 28/05/2007 inviata agli Assessori al Governo del Territorio, all'Agricoltura ed alle Attività Produttive, ai Lavori Pubblici e Cave ed al Turismo e i Beni Culturali, un documento di indirizzi e di interventi prioritari per promuovere la creazione di un modello di valorizzazione

VENETO

Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11. Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio. - Titolo V bis

(B.U. 27 aprile 2004, n. 45)

TESTO VIGENTE AGGIORNATO AL 26/4/2016 CON LE MODIFICHE APPORTATE, DA ULTIMO, DALLA L.R. 26 MAGGIO 2011, N. 10

TITOLO V-bis
Paesaggio

Art. 45-bis Contenuti e finalità.

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la Regione, gli enti locali e le altre amministrazioni pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria competenza, contribuiscono alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione del paesaggio, in attuazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni, di seguito denominato "Codice".
2. Il presente titolo disciplina le competenze regionali in materia di paesaggio ed in particolare detta norme per la delega delle funzioni amministrative relative a:
 - a) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'articolo 146 del Codice;
 - b) l'accertamento della compatibilità paesaggistica dei lavori eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del Codice;
 - c) l'adozione dei provvedimenti cautelari e sanzionatori ai sensi degli articoli 167, commi 1, 2, 3 e 5, e 168 del Codice, in caso di interventi non sanabili eseguiti in assenza o in difformità dalla prescritta autorizzazione.

Art. 45-ter Competenze della Regione.

1. La Regione approva il piano paesaggistico, ovvero un piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, secondo le modalità e con i contenuti di cui agli articoli 135 e 143 del Codice. Il piano paesaggistico è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 25 e può essere formato anche per singoli ambiti territoriali considerati prioritari per la pianificazione paesaggistica.
2. Sono di competenza della Giunta regionale le funzioni amministrative di cui all'articolo 45-bis, comma 2, in relazione alle seguenti opere o lavori:
 - a) di competenza dello Stato o della Regione;
 - b) di enti o aziende concessionari pubblici o dipendenti dallo Stato o dalla Regione;
 - c) in esecuzione di progetti soggetti a parere di un organo tecnico-consultivo regionale, anche decentrato;
 - d) di trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto paesaggistico, individuati sulla base di criteri contenuti in un apposito atto di indirizzo predisposto dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6, lettera g).
3. Per opere o lavori diversi da quelli di cui al comma 2, le funzioni di cui all'articolo 45-bis, comma 2, sono delegate a comuni, enti parco e province che, riconosciuti idonei ai sensi

dell'articolo 146, comma 6, del Codice, sono inseriti in un apposito elenco istituito presso la Giunta regionale, di seguito denominato "Elenco degli enti idonei".

4. L'Elenco degli enti idonei è tenuto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di paesaggio; l'Elenco ed ogni suo successivo aggiornamento sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto ed acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Gli enti di cui al comma 3 comunicano alla Giunta regionale ogni mutamento che incida sul possesso dei requisiti tecnico-scientifici ed organizzativi per l'esercizio delle funzioni delegate.

5. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 155, comma 2, del Codice, la vigilanza nei confronti degli enti delegati all'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo ed è competente all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 45-bis, comma 2, nel caso in cui l'ente parco o la provincia, che agisce in via sostitutiva, non siano inseriti nell'Elenco degli enti idonei.

6. Sono altresì di competenza della Giunta regionale:

a) l'espressione del parere regionale sulla dichiarazione di notevole interesse pubblico di iniziativa ministeriale, ai sensi dell'articolo 138, comma 3, del Codice;

b) la dichiarazione di notevole interesse pubblico e le relative integrazioni, ai sensi degli articoli 140 e 141-bis del Codice;

c) l'individuazione dei beni ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici, secondo le modalità di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice, previo parere della commissione consiliare competente;

d) la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 146, comma 10, del Codice, nel caso in cui gli enti competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non vi provvedano entro i termini; le relative spese sono a carico dell'ente commissariato ai sensi dell'articolo 30;

e) la redazione di atti di indirizzo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica e della applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 167 del Codice;

f) la redazione di atti di indirizzo per l'istituzione e il funzionamento delle commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 45-nonies;

g) la redazione degli atti di indirizzo finalizzati all'individuazione delle opere e lavori di trasformazione urbanistico-edilizia di rilevante impatto paesaggistico di cui al comma 2 lettera d), con riferimento alle caratteristiche dimensionali, tipologiche, localizzative e al contesto paesaggistico-ambientale degli interventi;

h) la promozione di iniziative per il recupero di aree interessate da degrado paesaggistico, ivi compresi gli interventi di rimozione dei manufatti che determinano una significativa compromissione dei valori paesaggistici tutelati, nonché le modalità di finanziamento delle stesse. A tal fine la Giunta regionale, su segnalazione degli enti territoriali competenti nonché dei soggetti portatori di interessi diffusi, sentita la competente commissione consiliare, adotta un programma biennale degli interventi di interesse regionale per il recupero e la valorizzazione del paesaggio veneto. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21 "Disposizioni in materia di condono edilizio";

i) la promozione di attività di formazione e aggiornamento in materia paesaggistica.

Art. 45-quater Competenze dei comuni.

1. Per opere o lavori non di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45-ter, comma 2, i comuni inseriti nell'Elenco degli enti idonei sono delegati ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 45-bis, comma 2.

Art. 45-quinquies Competenze degli enti parco.

1. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parchi regionali e nei territori di protezione esterna dei parchi, con esclusione del Parco naturale regionale delle Dolomiti d'Ampezzo di cui alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 21 "Norme per l'istituzione del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo" e successive modificazioni, per opere o lavori non di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45-ter, comma 2, gli enti parco inseriti nell'Elenco degli enti idonei sono delegati ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 45-bis, comma 2.

2. Al Consiglio dell'ente Parco regionale dei Colli Euganei di cui all'articolo 18 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 "Norme per l'istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei" e successive modificazioni è delegato il rilascio del parere di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 29 novembre 1971, n. 1097 "Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei".

3. Nelle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parchi nazionali e nelle aree di protezione esterna agli stessi, le funzioni di cui all'articolo 45-bis, comma 2, anche per le opere o lavori realizzati direttamente o indirettamente dagli enti parco nazionali, sono delegate ai predetti enti, successivamente alla stipula di una convenzione o di un accordo interistituzionale con la Regione e lo Stato che ne determini le modalità d'esercizio.

Art. 45-sexies Competenze delle province.

1. Le province inserite nell'Elenco degli enti idonei sono delegate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 45-bis, comma 2:

a) nei casi di cui all'articolo 31 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2001" e successive modificazioni e di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d-bis), della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" e successive modificazioni, nonché in ogni altro caso previsto da specifiche disposizioni di legge;

b) in sostituzione dei comuni non inseriti nell'Elenco degli enti idonei.

Art. 45-septies Osservatorio regionale per il paesaggio.

1. Ai sensi dell'articolo 133 del Codice è istituito, presso la competente struttura della Giunta regionale, l'Osservatorio regionale per il paesaggio.

2. L'Osservatorio regionale per il paesaggio predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio.

3. L'Osservatorio regionale per il paesaggio collabora con l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio con i comuni, le comunità montane, gli enti parco, le province e con il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della conservazione e valorizzazione del paesaggio.

Art. 45-octies Commissione regionale per il paesaggio.

1. In attuazione dell'articolo 137 del Codice è istituita, presso la Giunta regionale, la Commissione regionale per il paesaggio.

2. La Commissione regionale per il paesaggio è composta da:

- a) il dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia di paesaggio, con funzione di presidente, o un suo delegato;
- b) un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia di paesaggio;
- c) il direttore regionale del ministero per i beni e le attività culturali;
- d) il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio;
- e) il soprintendente per i beni archeologici competente per territorio;
- f) due esperti in materia di paesaggio designati dalla Giunta regionale tra soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio, di norma scelti nell'ambito delle terne proposte dalle università aventi sede in regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale;
- g) un rappresentante del competente comando regionale del Corpo forestale dello Stato, nei casi in cui la proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardi boschi, foreste, filari, alberate o alberi monumentali.

3. La Commissione regionale per il paesaggio è nominata dal Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute, dura in carica per l'intera legislatura e scade il centovesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale.

4. La Commissione regionale per il paesaggio, ai sensi dell'articolo 138 del Codice:

- a) propone la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, di cui all'articolo 140 del Codice, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli ambiti individuati e i relativi interventi di valorizzazione;
- b) propone l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141-bis del Codice, di competenza regionale;
- c) comunica alla Giunta regionale, entro quindici giorni dalla richiesta, la propria valutazione ai fini dell'espressione del parere di cui all'articolo 138, comma 3, del Codice.

Art. 45-nonies Commissioni locali per il paesaggio.

1. I comuni, gli enti parco regionali e le province possono istituire, preferibilmente in forma associata, la Commissione locale per il paesaggio, di cui all'articolo 148 del Codice, con il compito di esprimere pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi all'articolo 146, commi 6 e 7, del Codice. Per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti la Commissione può essere istituita esclusivamente in forma associata.

2. Ogni Commissione locale per il paesaggio è composta da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio.

3. Gli enti di cui al comma 1, stabiliscono composizione, modalità di funzionamento e durata della Commissione locale per il paesaggio, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 45-ter, comma 6, lettera f).

Art. 45-decies Disposizioni in materia di zone territoriali omogenee escluse dalla tutela paesaggistica. [1]

1. Nei comuni dotati, alla data del 6 settembre 1985, di strumenti urbanistici generali contenenti denominazioni di zone territoriali omogenee non coincidenti con quelle indicate dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, sono assimilate alle aree escluse dalla tutela ai sensi

dell'articolo 142, comma 2, quelle aree che, alla suddetta data del 6 settembre 1985, risultino:

a) comprese in zone urbanizzate con le caratteristiche insediative e funzionali delle zone A e B, previa verifica della loro corrispondenza ai parametri quantitativi di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968;

b) a destinazione pubblica, quali strade, piazze ed aree a verde, purché incluse nel territorio urbanizzato individuato ai sensi dell'articolo 142, comma 2, del Codice e ai sensi della lettera a).

2. In sede di formazione o di aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'articolo 10, i comuni verificano ed eventualmente aggiornano i dati relativi ai vincoli con i contenuti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale disciplina, sentita la competente commissione consiliare, il procedimento e le modalità di elaborazione dei dati di cui al comma 2, nonché la loro acquisizione da parte dell'Osservatorio regionale per il paesaggio di cui all'articolo 48-septies.

[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 marzo 2012, n. 66, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 12, L.R. 10/2011, che inserisce il presente articolo.

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2014, n. 1320. Nuova disciplina per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio, art. 45-septies, L.R. n. 11/2004 e art. 15, comma 1, L.R. n. 10/2011. Programmazione delle attività dell'Osservatorio regionale per il paesaggio.

(B.U. 19 agosto 2014, n. 80)

TESTO VIGENTE AL 26/4/2016

Note per la trasparenza:

L'attività dell'Osservatorio regionale ha messo in luce la necessità di apportare alcune modifiche alla disciplina relativa a composizione e funzionamento dell'Osservatorio stesso al fine di semplificarne le procedure e di adeguare le disposizioni alla riorganizzazione regionale. Pertanto non trova più applicazione la D.G.R. 824/2012 e relativo Allegato. Con la presente D.G.R. si definisce la programmazione delle attività dell'Osservatorio regionale.

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La L.R. 10/2011 ha inserito il Titolo V bis nella L.R. 11/2004. L'art. 45-septies ha istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio, che ha il compito di predisporre studi, raccogliere dati e formulare proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio, in collaborazione con i comuni, le comunità montane, gli enti parco, le province e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), per le finalità di conservazione e valorizzazione del paesaggio, di cui all'art. 133, D.Lgs. 42/2004.

dell'interesse della ricorrente a conseguire una pronuncia di annullamento della determinazione sindacale n. 24 in data 28.2.1990, atteso che:- i condoni edilizi relativi alle pratiche n. 02171, n. 02174 e n. 01278, ove eventualmente venissero concessi, avrebbero ad oggetto abusi diversi da quelli per cui è stato imposto il pagamento della sanzione pecuniaria;- il condono edilizio concesso il 2.12.1998 sulla pratica edilizia n. 02173 aveva ad oggetto un abuso ulteriore rispetto all'ampliamento del piano interrato per ricavarne dei garages, ampliamento sanzionato col provvedimento di cui si controverte; l'abuso condonato infatti consisteva nel "cambio di destinazione d'uso di porzione del locale garage, mediante la realizzazione in parte di divisioni interne per vani ad uso spogliatoio, palestra, bagni ed in parte ad uso cantina" (vedi il provvedimento di condono n. 1006/c del 2.12.1998, depositato il 17.4.2007); ed inoltre, data la natura delle opere condonate, il condono non era stato preceduto dal rilascio di alcun nulla – osta paesaggistico in sanatoria;- la concessione edilizia n. 190 del 5.6.1991 e l'autorizzazione edilizia n. 417 del 5.6.1991, atti entrambi peraltro adottati sulla scorta delle prescritte autorizzazioni paesaggistiche, riguardavano sicuramente l'esecuzione di opere edilizie diverse da quelle per cui è qui controversia;- la concessione in sanatoria n. 196 del 6.7.1990 ha riguardato le stesse opere già sanzionate col provvedimento sindacale qui impugnato ma essa, oltre a non essere stata preceduta da alcuna autorizzazione paesaggistica ex post, ha espressamente richiamato la doverosità dell'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 15 della legge n. 1497/1939, secondo quanto indicato dalla Regione Marche con la nota 45/90 del 12.1.1990; - in ogni caso, quand'anche si fosse trattato degli stessi abusi, i condoni e le concessioni in sanatoria lasciavano fermo il potere – dovere dell'Amministrazione di procedere all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 della L. n. 1497/1939.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PIANI PAESAGGISTICI

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.498 del 10/04/2009 - Relatore: Francesco Scano - Presidente: Rosa Panunzio

Sintesi: L'ammissibilità del ricorso e quella delle singole censure, laddove si chieda l'annullamento di un atto amministrativo generale di pianificazione, deve essere verificata in stretta connessione con la lesione attuale e diretta del bene che si intende tutelare, e previa dimostrazione, da parte degli interessati, della incidenza delle previsioni contestate su tale bene, dovendosi al contrario ritenere inammissibili, stante la mancanza, in materia, della previsione di un'azione popolare, le censure non direttamente riconducibili alla specifica posizione vantata.

Estratto: «In via pregiudiziale deve essere ribadito il principio, pacifico in giurisprudenza, secondo il quale l'ammissibilità del ricorso e quella delle singole censure, laddove si chieda l'annullamento di un atto amministrativo generale di pianificazione, quale è quello all'esame del Collegio, deve essere verificata in stretta connessione con la lesione attuale e diretta del bene che si intende tutelare, e previa dimostrazione, da parte degli interessati, della incidenza delle previsioni contestate su tale bene, dovendosi al contrario ritenere inammissibili, stante la mancanza, in materia, della previsione di un'azione popolare, le censure non direttamente riconducibili alla specifica posizione vantata. Neanche è idoneo il riferimento all'interesse strumentale, poiché deve essere dimostrato che l'unico rimedio

all'illegittimità denunciata, sempre con riferimento alla posizione soggettiva di cui si è titolari, è quello dell'annullamento in toto del provvedimento e non quello, più limitato della eliminazione della specifica disposizione ritenuta lesiva. E' comunque inammissibile il ricorso che tende ad ottenere una pronuncia di principio, che possa essere fatta valere in un futuro giudizio con riferimento a successivi comportamenti dell'amministrazione, atteso che la tutela di un interesse strumentale deve aderire in modo rigoroso all'oggetto del giudizio, con carattere diretto ed attuale (cfr. per il principio Cons. Stato IV 19 giugno 2006, n. 3656, anche se nella specie tale interesse è stato riconosciuto).»

Sintesi: In tema di approvazione del Piano Paesaggistico Regionale, la ricerca di un'intesa della Giunta Regionale con le amministrazioni centrali è una mera facoltà, sicché il mancato avvio e raggiungimento dell'accordo previo, previsto dal comma 3 dell'art.143, (nel testo prima della modifica del 2008), non è causa di vizio del piano, e pertanto non legittima alcuna impugnazione, ma impedisce esclusivamente la possibilità di applicazione delle procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni per beni specificamente tutelati, previste dalla stessa norma.

Estratto: «Con il 5 motivo i ricorrenti lamentano la violazione del D.Lgs 42/04 e della norme e principi in materia di giusto procedimento, asserendo che la Giunta regionale non avrebbe coinvolto lo Stato nel procedimento di pianificazione. La censura è infondata (cfr. in termini Sez. II, sent. n. 2048/07). La ricerca di un'intesa con le amministrazioni centrali è una mera facoltà (cfr. corte cost. n. 367/2007), sicché nella specie, il mancato avvio e raggiungimento dell'accordo previo, previsto dal comma 3 dell'art.143, (nel testo prima della modifica del 2008), non è causa di vizio del piano, ma impedisce esclusivamente la possibilità di applicazione delle procedure semplificate per il rilascio delle autorizzazioni per beni specificamente tutelati, previste dalla stessa norma. D'altro canto le linee guida rappresentano l'abbozzo di un primo orientamento nella scelta delle procedure, che non può ritenersi vincolante, in special modo ove si considerino i limitati effetti che la legge collega al raggiungimento dell'intesa con gli organi centrali.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> SANZIONI PAESAGGISTICHE

TAR MARCHE n.3396 del 23/11/2010 - Relatore: Liana Tacchi - Presidente: Vincenzo Sammarco

Sintesi: La scelta di non provocare il giudizio arbitrale sulla determinazione dell'indennità ex art. 15 legge 1497/1939 non impedisce al destinatario della sanzione di impugnare di fronte al G.A. la prima determinazione dell'indennità stabilita dall'Amministrazione.

Sintesi: Qualora il soggetto sanzionato ex art. 15 legge 1497/1939, una volta effettuato il deposito per le spese del collegio arbitrale, adisse il G.A. o, una volta effettuato il ricorso al G.A., successivamente chiedesse il giudizio arbitrale, il giudizio di fronte al G.A. sarebbe temporaneamente improcedibile fino alla pronuncia del collegio arbitrale. Qualora, poi, il collegio arbitrale confermasse in toto la prima determinazione dell'indennizzo, il ricorrente avrebbe l'onere di impugnare con motivi aggiunti il provvedimento definitivo adottato sulla scorta della pronuncia arbitrale; qualora il collegio arbitrale correggesse la prima

determinazione dell'indennizzo in senso a lui favorevole, il ricorrente potrebbe scegliere di appagarsi di tale pronuncia, rinunciando a coltivare il giudizio amministrativo; ovvero, non appagandosene, di impugnare l'ulteriore provvedimento che di essa ha tenuto conto proponendo motivi aggiunti.

Sintesi: Nel caso di provvedimento adottato ex art. 15 legge 1497/1939, se e finché non sia stata scelta la via dell'arbitrato, anche se non siano decorsi tre mesi dalla notifica del provvedimento non può considerarsi inibita né preclusa l'azione davanti al G.A. per il fatto che il provvedimento stesso non abbia ancora acquistato il carattere dell'esecutorietà.

Estratto: «III) Il ricorso è ammissibile. Va disattesa la relativa eccezione sollevata dal Comune di Pesaro nell'atto di costituzione in data 3.7.1990 e ribadita nella memoria conclusiva in data 27.4.2007.1. Secondo l'Amministrazione, il provvedimento sanzionatorio impugnato non sarebbe stato immediatamente lesivo della sfera soggettiva della ricorrente, essendo privo del carattere dell'esecutività. Si è richiamato in proposito il meccanismo sanzionatorio ex art. 15 della L. n. 1497/1939, assumendosi che esso si articolerebbe in due fasi: la prima preliminare, di stima del danno, effettuata con perizia dall'ente locale, e la successiva, di accettazione o contestazione dell'accertamento, ad opera del trasgressore; affermandosi che "ove, come nel caso di specie, la determinazione del quantum debeatur non fosse accettata, si attivava la procedura del collegio arbitrale"; e sostenendosi che "fino alla pronuncia del collegio dei periti, la sanzione irrogata, pertanto, non ha carattere definitivo". E si è concluso con l'enunciato secondo cui sarebbe apparsa di palmare evidenza la condizione della ricorrente, che non sarebbe stata titolare allora né, ad oggi, possederebbe un legittimo interesse all'impugnazione del provvedimento per cui era causa.2. Ad avviso del Collegio, la surriferita lettura delle disposizioni portate dai commi 4°, 5°, 6° e 7° dell'art. 15 della legge n. 1497/1939 è distorta, fuorviante, erronea e foriera di conclusioni inaccettabili. Ed invero l'art. 15 della L. n. 1497/1939:- al comma 1° avendo disposto che chi non ottemperava agli obblighi ed agli ordini di cui alla stessa legge era tenuto, secondo che l'autorità competente ritenesse più opportuno, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o "al pagamento di un'indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione";- al comma 2° avendo precisato che, nel caso in cui il trasgressore, cui è stata imposta la demolizione, non vi provveda entro il termine prefissogli, a tanto può provvedersi d'ufficio da parte della competente autorità (nella formulazione originaria: il Ministero della P.I., a mezzo del Prefetto), con conseguente redazione di nota spese suscettibile di divenire esecutoria e di essere riscossa secondo le norme di legge sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;- al comma 3° avendo stabilito che la determinazione dell'indennità di cui al comma primo debba avvenire sulla base di una perizia di stima da parte dei competenti uffici tecnici (in origine il Genio Civile o la Milizia forestale), ha poi indicato, ai commi successivi, la facoltà, per il trasgressore, di provocare il giudizio davanti ad un Collegio arbitrale, formato da tre periti (uno nominato dall'amministrazione, uno nominato dal trasgressore ed uno nominato dal Presidente del Tribunale), affinché questo determini "insindacabilmente" la misura dell'indennità, con anticipazione delle relative spese a proprio carico. Posto di fronte al provvedimento dell'Amministrazione che liquida il quantum dell'indennità da pagare (equivalente alla maggior somma tra il danno arrecato alle bellezze naturali e panoramiche ed il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione), il trasgressore ha, in pratica, tre

possibilità: a) o dà la sua adesione per iscritto al quantum come determinato dall'Amministrazione entro tre mesi dalla notificazione del provvedimento; ed, in tal caso, il provvedimento diventa subito esecutivo (cioè suscettibile di riscossione secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato: cfr. i commi 7° e 2° dell'art. 15); b) o egli, entro i tre mesi successivi alla notificazione del provvedimento, non dà la sua adesione per iscritto al quantum determinato dall'Amministrazione; nel qual caso il provvedimento diventa esecutivo alla scadenza dei tre mesi; c) o egli, entro i tre mesi dalla notificazione del provvedimento, dichiara di voler provocare il giudizio del collegio arbitrale e tale dichiarazione manifesta attraverso il prescritto deposito delle spese relative alla procedura arbitrale; nel qual caso diventerà immediatamente esecutivo il provvedimento che sarà emesso dall'Amministrazione in seguito alla pronuncia del collegio arbitrale.

3. Da ciò discende che la scelta di non accettare la prima determinazione dell'indennità stabilita dall'Amministrazione e di rimettere la determinazione del quantum della stessa alla decisione di un collegio arbitrale è un'opzione assolutamente facoltativa (ed anche costosa). In quanto tale, essa non può incidere – sia pure sospendendone l'esercizio fino al trascorrere di tre mesi – sul diritto costituzionalmente garantito di insorgere avverso il provvedimento tutelando la propria posizione e le proprie ragioni davanti al giudice amministrativo. Pertanto l'opzione, non esercitata, di provocare il giudizio arbitrale pur in pendenza dei tre mesi dalla legge assegnati non può inibire l'azione giurisdizionale davanti alla magistratura competente; a maggior ragione tenuto conto che il termine per proporre ricorso, che è di sessanta giorni, verrebbe a scadere, con ciò importando la perdita dell'azione, prima che siano decorsi interamente i tre mesi utili per la richiesta dell'arbitrato; ed a maggior ragione in quanto l'ambito di tutela assicurato dal giudice amministrativo è comunque più esteso e più penetrante di quello riservato agli arbitri: il giudice amministrativo infatti può invalidare in radice il provvedimento sanzionatorio, ad esempio, per difetto dei presupposti (ed è questo il caso di cui qui si discute); e può invalidarlo in via interinale e/o cautelare, il che è cosa diversa dal sospenderne l'esecutorietà (ed è pure questo quanto avvenuto nell'attuale giudizio).

4. Di preclusione o di inammissibilità temporanea, al limite, potrebbe parlarsi se il trasgressore, una volta effettuato il deposito per le spese del collegio arbitrale e con ciò avendo dichiarato di voler rimettere all'organo arbitrale la decisione sul quantum dell'indennità, adisse poi il T.A.R. (entro 60 giorni dalla notifica dell'atto); o se il trasgressore, avendo già fatto ricorso al T.A.R., successivamente chiedesse il giudizio arbitrale (entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento). In tali ipotesi il giudizio davanti al giudice amministrativo sarebbe non inammissibile in radice, ma temporaneamente improcedibile fino alla pronuncia del collegio arbitrale; ed infatti: - qualora il collegio arbitrale confermasse in toto la prima determinazione dell'indennizzo, il ricorrente avrebbe l'onere di investire il T.A.R. con motivi aggiunti avverso il provvedimento definitivo adottato sulla scorta della pronuncia arbitrale; - qualora il collegio arbitrale correggesse la prima determinazione dell'indennizzo in senso a lui favorevole, il ricorrente potrebbe scegliere di appagarsi di tale pronuncia, rinunciando a coltivare il giudizio amministrativo; ovvero, non appagandosene, di impugnare l'ulteriore provvedimento che di essa ha tenuto conto proponendo motivi aggiunti.

5. In ogni caso, se e finché non sia stata scelta la via dell'arbitrato, anche se non siano decorsi tre mesi dalla notifica del provvedimento - ed è questo il caso di specie - non può considerarsi inibita né preclusa l'azione davanti al T.A.R. per il fatto che il provvedimento stesso non abbia ancora acquistato il carattere dell'esecutorietà.

6. Non deve infatti confondersi l'esecutorietà con l'esecutorietà. La prima è carattere che inerisce alla natura provvedimentoale dell'atto, cioè alla sua essenza autoritativa, e consiste nella capacità

e/o nella forza a questo assegnata di modificare unilateralmente la sfera giuridica del destinatario e perciò nella sua idoneità a portare concretamente a compimento le modifiche implicate dalla sua natura; nel nostro caso, la determinazione sindacale n. 24 del 28.2.1990 ha generato l'obbligo giuridico della sig.ra Carnevali Elsa di pagare al Comune di Pesaro la somma di L. 81.985.810 a titolo di sanzione per aver apportato modifiche non autorizzate ad un immobile ricadente in zona ambientalmente protetta, di talché la stessa sig.ra Carnevali è divenuta debitrice di tale somma nei confronti del Comune di Pesaro, con tutte le conseguenze giuridicamente implicate dalla posizione di debitrice. L'esecutorietà è un carattere aggiuntivo, non necessariamente insito nel provvedimento, e consiste nella capacità specifica che esso ha di essere portato ad effetto attraverso la forza, intendendosi per forza le procedure costrittive demandate all'autorità pubblica, la quale è legittimata a dare compimento alla sua volontà ricorrendo a mezzi violenti e/o coercitivi per quanto giuridicamente regolati; nel nostro caso, la determinazione sindacale n. 24 del 28.2.1990 era suscettibile di diventare un provvedimento anche esecutivo (qualora la sig.ra Carnevali Elsa vi avesse aderito espressamente per iscritto; o qualora avesse lasciato trascorrere tre mesi senza dichiarare di voler provocare il giudizio arbitrale), cioè tale da consentire al Comune di Pesaro di conseguire il pagamento della somma di L. 81.985.810 ricorrendo alle stesse procedure di esazione coattiva vevoli per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.⁷ E' unanimemente riconosciuta tanto in dottrina che in giurisprudenza la ricorribilità dei provvedimenti amministrativi ancorché non esecutori, in quanto dotati della capacità di incidere negativamente sulla sfera giuridica degli amministrati e perciò aventi comunque valenza lesiva, indipendentemente dalla loro (solo eventuale) esecutorietà.⁸ Da ultimo – ma ciò non è concludente – si osserva che, con la determinazione n. 24 del 28.2.1990, il Sindaco di Pesaro ha ordinato perentoriamente alla sig.ra Carnevali di effettuare il pagamento dell'indennità entro 30 giorni, sul c.c. n. 17 intestato al Comune di Pesaro presso l'Esattoria Comunale, senza affatto specificare che ella aveva la facoltà di provocare il giudizio del Collegio peritale arbitrale entro il termine di tre mesi ai sensi dell'art. 15. commi 4°, 5° e 6° della legge n. 1497/1939 (tale omissione ha formato oggetto di apposito motivo di gravame). Per il che non potrebbe negarsi alla determinazione stessa, per la sua forma solenne e per il suo contenuto ultimativo, una specifica capacità incisiva.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

TAR VENETO, SEZIONE II n.1038 del 12/10/2015 - Relatore: Stefano Mielli - Presidente: Giuseppe Di Nunzio

Sintesi: L'impugnazione dell'autorizzazione paesaggistica deve avvenire entro i termini che decorrono dalla realizzazione dell'intervento o dalla piena conoscenza dell'efficacia dell'autorizzazione.

Estratto: «I controinteressati eccepiscono anche la tardività dell'impugnazione del provvedimento di autorizzazione paesaggistica, perché la piena conoscenza dell'esistenza della struttura nella sua esatta consistenza risale quantomeno dalla proposizione delle istanze di intervento in autotutela proposte del mese di novembre 2014. Tali eccezioni sono fondate, perché il lungo periodo decorso dalla realizzazione dell'intervento edilizio

contestato, la presentazione di più diffide e di puntali domande di accesso, nell'insieme costituiscono prova della piena conoscenza della lesività degli atti oggetto di contestazione in un periodo non utile ai fini della tempestiva proposizione del ricorso, notificato solo in data 3 giugno 2015, e anche l'impugnazione dell'autorizzazione paesaggistica (che deve ritenersi autonomamente impugnabile in quanto oggetto di un procedimento autonomo da quello edilizio: cfr. l'art. 146, comma 12, del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42) deve avvenire entro i termini che decorrono dalla realizzazione dell'intervento o dalla piena conoscenza dell'efficacia dell'autorizzazione (cfr. Tar Liguria, Sez. II, 9 gennaio 2009, n. 43). Infatti la piena conoscenza dell'atto lesivo non deve essere intesa quale conoscenza piena ed integrale del contenuto dei provvedimenti che si intendono impugnare o degli atti endoprocedimentali la cui illegittimità invalidi, in via derivata, il provvedimento finale, ma come percezione dell'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sfera giuridica del ricorrente, mentre la conoscenza integrale del provvedimento o di altri atti del procedimento influisce sulle ragioni a sostegno della domanda già proposte e quindi sulla causa petendi, e giustifica la presentazione di motivi aggiunti c.d. propri. Conseguentemente devono essere dichiarate irricevibili le censure proposte avverso l'autorizzazione paesaggistica nell'ambito del terzo motivo.»

TAR LIGURIA, SEZIONE II n.43 del 09/01/2009 - Relatore: Davide Ponte - Presidente: Enzo Di Sciascio

Sintesi: I termini per impugnare l'autorizzazione paesaggistica decorrono dalla realizzazione della trasformazione edilizia ovvero dalla sua piena conoscenza.

Estratto: «Sia il dato formale che quello sostanziale (diversità degli interessi tutelati, diversità di disciplina e di relativa competenza normativa) impongono in materia di individuazione del termine di decorrenza per impugnare tale atto l'opzione tra la strada autonoma rispetto ai principi consolidati in tema di titoli edilizi ovvero l'estensione analogica delle medesime regole. Invero, stante la natura primaria degli interessi connessi al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (su cui non è inutile richiamare il consolidato orientamento della Consulta: cfr. sentenza 3672007) la eventuale diversa disciplina non può essere meno rigorosa rispetto a quella dettata per i titoli edilizi; inoltre, anche per tale atto si evidenzia come lo stesso costituisca l'assenso ad operare una trasformazione edilizia, cosicché è dalla realizzazione di questa ovvero dalla sua piena conoscenza anche in termini di efficacia che vanno fatti decorrere i relativi termini di impugnativa. Conseguentemente, nel caso di specie è solo a partire dalla suddetta data del 27/11/2007 che l'intervento nel suo complesso è divenuto realizzabile con piena efficacia, anche nei termini di piena lesività necessari ad integrare l'interesse diretto concreto attuale per ricorrere al g.a., dei titoli connessi.»

GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TITOLO PAESAGGISTICO

TAR CAMPANIA, SEZIONE II SALERNO n.1764 del 14/10/2014 - Relatore: Rita Luce - Presidente: Luigi Antonio Esposito

regionale n. 28 del 1994, stabilisce in conformità all'art. 11, comma 3, della legge quadro n. 394 del 1991, incide sulla tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, riservato in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Né è accoglibile l'eccezione della Regione Basilicata sulla natura transitoria della disposizione, adottata nell'attesa dei Piani del Parco, ove si consideri l'inesistenza di un vuoto legislativo da colmare. Di conseguenza non può invocarsi la necessità di un intervento di supplenza della Regione (la norma infatti deroga palesemente rispetto alla disciplina statale di cui all'art. 11 della legge n. 394 del 1991). E ciò senza considerare che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha affermato che la Regione non può legiferare in materia di ambiente quand'anche esista un vuoto di disciplina (sentenza n. 373 del 2010). Non è condivisibile, infine, la difesa della Regione con la quale si rileva che la legge impugnata è essa stessa dettata «nel rispetto delle finalità istitutive dei parchi, delle previsioni e dei vincoli stabiliti dalla legislazione vigente»; tale affermazione infatti è in realtà contraddetta dalla previsione della possibilità di deroghe a leggi che ha appena affermato di voler rispettare. Pertanto, poiché la disposizione impugnata, concernendo la disciplina dei parchi naturali, interviene nella materia della tutela dell'ambiente, essa invade un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale. Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale non solo della norma impugnata, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, ma, ai sensi dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'intera legge della Regione Basilicata n. 4 del 2010, composta di due soli articoli e in cui il successivo articolo 2 disciplina solo l'entrata in vigore dell'art. 1, per illegittimità costituzionale conseguenziale.»

PIANIFICAZIONE --> AMBIENTE E PAESAGGIO --> PIANI PER IL PARCO - -> ENTE PARCO

CORTE D'APPELLO DI ROMA, SEZIONE I CIVILE del 30/11/2009 - Relatore: Mariella Roberti -
Presidente: Osvaldo Durante

Sintesi: Le funzioni degli enti parco non possono che essere quelle di perseguire le finalità fissate dall'art. 1 della legge sulle aree protette, la quale ha l'obiettivo di dettare principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

Sintesi: L'ente parco è un ente strumentale alla realizzazione delle finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale, con personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente.

Estratto: «L'azione di arricchimento senza causa se pure ammissibile non può però essere accolta. Le funzioni dell'En.Pa., anche alla luce delle disposizioni contenute nella l. 06/12/1991 n. 394 ("Legge quadro sulle aree protette" che, secondo quanto previsto all'art. 1, ha l'obiettivo di dettare principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese"), che individuano gli enti parco quali preposti alla gestione di un territorio di rilevante valore naturalistico e ambientale (cfr. art.

1, co. 2 l. 394/1991), non possono che essere quelle di perseguire le finalità fissate dall'art. 1 della legge sulle aree protette. Quest'ultimo prevede che i territori definiti quali aree protette, in quanto patrimonio naturale di rilevante valore naturalistico e ambientale, "sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare": a) le finalità di conservazioni di specie animali o vegetali (secondo le ulteriori specificazioni fornite all'art. 1 co. 3 lett. a), b) "l'applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra uomo e ambiente naturale c) (la) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare nonché di attività ricreative compatibili", "d) (la) difesa e (la) ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici", L'En.Pa., quindi, nello svolgimento dei compiti di tutela dei valori naturali e ambientali del Pa. (art. 12 l. 394/991), adotta il regolamento del Pa. (art. 11 l. 394/1991) che garantisce il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 (prima sinteticamente riportate), predispose il Piano per il Pa. che viene poi adottato dalla Regione, sentiti gli enti locali (art. 12 l. 394/1991). L'art. 15 della legge prevede poi che "L'En.Pa., nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5, secondo le norme generali vigenti". Sulla base dell'attribuzione all'En.Pa. dei compiti ora delineati deve ritenersi che l'organismo, con personalità di diritto pubblico e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente (art. 9 l. 394/1991), più in generale è un ente strumentale alla realizzazione delle finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico e ambientale. In tale ambito va quindi anche letto il protocollo d'intesa concluso il 01/07/1996 tra l'En. la Regione, i Comuni con territori all'interno del Parco e i due Uffici Amministrazione As. (di Castel di Sangro e Pescara). In tale ottica il protocollo indicato si pone quale mezzo di realizzazione dei fini dell'En. che diviene esclusivamente strumentale all'utilizzazione, per le finalità di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico, dei finanziamenti derivanti dalla Regione. Non può quindi ipotizzarsi un arricchimento senza causa del Ministero dell'Ambiente a seguito della realizzazione del Centro di documentazione e di didattica ambientale, per l'acquisizione in proprietà della costruzione realizzata su terreno appartenente al patrimonio indisponibile dello Stato, (appartenenza non contestata) poiché, in relazione ai finanziamenti necessari per la costruzione di esso, l'En.Pa., avuto riguardo ai compiti ad esso assegnati e alle funzioni svolte, si è posto come mero organismo di gestione delle risorse assegnate dalla Regione.»

PIANIFICAZIONE --> AMBIENTE E PAESAGGIO --> PIANI PER IL PARCO - -> LAZIO

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.5188 del 28/10/2013 - Relatore: Raffaele Potenza -
Presidente: Paolo Numerico

Sintesi: Il parere reso dall'Ente di gestione di un Parco non può essere assorbito da quello emesso dalla Commissione edilizia comunale in sede di approvazione del piano di utilizzazione aziendale, avendo quest'ultimo natura e funzioni del tutto distinte.

Estratto: «1.1.- La prima questione che l'appello introduce riguarda la formazione del silenzio-assenso sulla istanza di nulla-osta, che il ricorrente ritiene formalizzatosi in base alla norma speciale dell'art. 13 della L. 394/91, non essendo a suo avviso applicabile al caso di

specie la precedente norma generale dell'art. 20 della L. 241/90 (come modificata dal comma 6 ter l- n.80/ 2005), secondo cui, come evidenziato dal TAR, la disciplina sul silenzio-assenso non sarebbe riferibile ai procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico. Il primo giudice, con la sentenza impugnata, ha invece affermato tale applicabilità, rafforzata dall'art. 22 della legge 15/05, operante sino all'adeguamento da parte delle leggi regionali, evidenziando che:- in materia di competenza concorrente tra Stato e Regione, vige l'osservanza dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, al cui rango assurge il citato art. 20;- lo stesso art. 28 dell'invocata l.r. Lazio n. 28/1997 "rimanda alla disciplina nazionale contenuta nell'art. 13 della L. 394/91 ed in particolare ai commi 1, 2 e 4 dello stesso articolo". - Premesso che si pone fuori dalla questione l'art. 28 della L.R. n. 29/97 (poiché non regola alcun silenzio e rimanda alla citata disciplina nazionale contenuta nella "Legge quadro sulle aree protette"), il Collegio è dunque chiamato a stabilire se, come sostiene l'appellante, nel conflitto tra la norma contenuta nell'art. 20 comma 4 della L. 241/90 (come sostituita dalla L. 80/05) e la disposizione dell'art. 13 della L. 394/91, sarebbe quest'ultima, in quanto norma speciale, a dover prevalere su quella generale sopravvenuta o, al contrario, secondo l'orientamento accolto dal TAR, debba darsi prevalenza alla prima. Alla questione deve darsi esito nel senso indicato dal primo giudice, muovendo dal rilievo per cui entrambe le norme hanno la medesima natura procedimentale e vengono a disciplinare lo stesso istituto operante in materia edilizia-ambientale; resta, infatti, escluso che tra esse possa configurarsi un rapporto di specialità, poiché questo presuppone un certo grado di equivalenza tra norme a confronto, ma che non può spingersi sino alla sostanziale identità tra le due discipline in contrasto. In questo secondo caso, il prospettato conflitto tra due disposizioni, che, seppur con esiti opposti per l'istante, disciplinano il medesimo istituto procedimentale del silenzio-assenso, deve quindi essere risolto alla luce della successione nel tempo tra due norme generali e pertanto secondo il principio per cui la legge posteriore abroga la legge anteriore con essa incompatibile (art. 15 cod. civ.). Anche qui il Collegio condivide, perciò, l'orientamento espresso dal TAR, per cui "non si può far ricorso al principio di specialità che postula l'equivalenza tra le norme stesse, ma deve necessariamente applicarsi il criterio cronologico, in base al quale la legge successiva prevale su quella precedente". Ciò considerato, è evidente che l'intervento dell'art. 20 della legge n. 241/1990, come successivamente modificato, determina che il regime del silenzio-assenso non trovi applicazione in materia di tutela ambientale, con la conseguenza che il diniego di n.o., pur sopravvenuto oltre il termine fissato dalla legge precedente, risulta pienamente legittimo in quanto emesso in forza di un potere non consumatosi – in quanto esplicito nella vigenza della nuova legge - ed il cui esercizio, dunque, non presupponeva l'annullamento in autotutela di un precedente silenzio-assenso, viceversa inesistente. Quanto sopra palesa l'infondatezza dei primi due motivi d'appello, in fatto rubricati sub A e B.1.2- La decisione gravata merita conferma anche nella parte in cui, "contariis reiectis", ha riaffermato l'obbligatorietà del rilascio del nulla-osta a cura dell'Ente Parco regionale dei Castelli Romani, in ragione dell'insistenza dell'area in zona boscata inserita nel perimetro del Parco. Sul punto si sofferma il terzo ordine di censure, che ripropone l'illegittimità del diniego di nulla-osta, per erronea perimetrazione del Parco; in questo è stata collocata l'area interessata dalla domanda edilizia nonostante che risultasse, peraltro, priva di bosco e quindi senza tenere conto della sua effettiva esistenza, anche considerata la natura meramente dichiarativa del vincolo "ex lege" di cui all'art. 146 del decreto n. 490/1999. In merito, il Collegio osserva, anzitutto, che, contro la collocazione dell'area nel perimetro protetto, determinante l'onere di ottenere il nulla-osta, non può

utilmente invocarsi la circostanza che l'area sia di fatto priva di bosco: la "ratio" dell'inserimento di un'area nel perimetro protetto, perché prevalentemente boscato, non può logicamente venir meno per alcune aree, pur di fatto prive di vegetazione boschiva: tale ratio rimane in quanto dette aree sono state ritenute, in un'ottica di tutela dell'insieme del bene naturale, meritevoli di protezione naturalistica perché fisicamente collegate o strumentali rispetto alle aree strettamente interessate dal bosco. Del resto, ragionando in senso opposto, vale a dire contro la necessità del nulla-osta in zone inserite nel parco, ma di fatto non boscate, la protezione del Parco quale bene d'insieme verrebbe incisa da una serie di interventi edilizi a "pelle di leopardo", realizzando così una forma di governo del bene ambientale certamente di dubbia coerenza, uniformità e razionalità. Né può contrastare queste osservazioni la invocata certificazione, resa dal Corpo forestale ai fini idrogeologici, sulla effettiva situazione dell'area, poiché simile documento non solo è giuridicamente inidoneo a sottrarre l'area alla perimetrazione del Parco, ma nemmeno può validamente supportare la tesi derogatoria del suo regime, se si considera che proprio l'assenza del bosco è, sotto il profilo idrogeologico, elemento indiscutibilmente negativo per la prospettiva edificatoria. A conferma dell'infondatezza della tesi dell'appellante, si pone in ogni caso il rilievo svolto dal TAR per cui: "L'ente di gestione del parco è obbligato – in assenza di un procedimento diretto alla revisione della perimetrazione del parco – a dare applicazione alla classificazione contenuta nel piano paesistico". Ora tale procedimento revisorio non risulta essere stato avviato; pertanto, il tenore della normativa regionale costituita dall'art. 28 della L.R. 6/10/97 n. 29 comporta che ogni intervento di trasformazione del territorio ricadente nella zona protetta, come perimetrata, è assoggettato al previo parere di compatibilità ambientale da parte dell'Ente Parco. 1.3.- Su altro aspetto sollevato dall'appello, deve rilevarsi che il parere dell'Ente Parco non può essere ritenuto assorbito da quello emesso dalla Commissione edilizia comunale in sede di approvazione del piano di utilizzazione aziendale, di cui all'art. 57 della L.R. n.38/99, avendo quest'ultimo natura e funzioni del tutto distinte. Sul punto l'appellante argomenta (come già menzionato in fatto, punto f) la violazione della legge regionale n.38/1999, la quale delega al Comune, tramite la commissione edilizia, la valutazione dei progetti recanti un PUA; ma anche qui il TAR ha ben chiarito che: "Il parere reso dall'Ente di Gestione del parco non può essere sostituito da alcunché, in mancanza di una norma espressa di delega dei compiti ad altri soggetti". A ciò devono aggiungersi le considerazioni di cui "infra" (v. punto n.1.4) in tema di rapporto tra il n.o. ed il PUA.»

TAR LAZIO, SEZIONE II QUATER ROMA n.38575 del 23/12/2010 - Relatore: Alessandro Tomasetti - Presidente: Angelo Scafuri

Sintesi: L'adozione del perimetro definitivo del Parco dei Castelli Romani produce l'effetto di rendere applicabili alle nuove aree, fino all'approvazione regionale, le norme di salvaguardia previste dalla L.R. Lazio 2/1984.

Sintesi: Le norme di salvaguardia fissate nella L.R. Lazio 2/1984 si applicano anche alle aree inserite nel perimetro definitivo.

Sintesi: L'adozione del perimetro definitivo del Parco dei Castelli Romani produce l'effetto di estendere le misure di salvaguardia previste dalla L.R. Lazio 2/1984 anche alle aree non comprese nella precedente perimetrazione provvisoria.

Sintesi: Il fatto che l'art. 26 L.R. Lazio 26/1997 preveda, per quanto concerne le misure di salvaguardia, un potere sostitutivo limitato alla fase di adozione del piano non rappresenta un dato che di per sé solo conduca a configurare una ragionevole ipotesi di incostituzionalità della normativa per violazione dei principi affermati da Corte Cost. 379/1994, tenuto conto che questa sentenza fa riferimento alla pianificazione territoriale con valenza ambientale e che, invece, la L.R. Lazio 29/1997 concerne misure di salvaguardia inerenti a profili di carattere esclusivamente ambientale.

Estratto: «Con le prime tre censure la parte ricorrente contesta da un lato la legittimità dell'atto impugnato con riferimento al presupposto della ritenuta inclusione dell'area in questione nel perimetro definitivo del parco, dall'altro il presupposto della vigenza - successivamente alla adozione da parte della Regione Lazio del nuovo P.T.P. - della disciplina di salvaguardia dell'Ente Parco e, infine, l'efficacia ed attualità delle misure di salvaguardia. Le censure sono infondate. La vicenda va ricostruita nelle sue fasi storiche, anche sulla scorta dell'esame compiuto nelle sentenze nn. n. 49/2000, 10252/2009 e 10577/2010 del Tribunale Amministrativo del Lazio. Il Parco dei Castelli Romani è stato istituito con legge regionale n. 2/1984, in applicazione dell'art. 20 della L.R. n. 46/1977, che prevedeva tale forma di istituzione "fino all'approvazione del piano dei parchi e delle riserve", il quale, a regime, avrebbe dovuto stabilire "...le norme di salvaguardia per la tutela dei beni naturali nei territori interessati" (art. 18 L.R. n. 46/1977). L'originario perimetro del piano è stato ridimensionato in maniera consistente con la L.R. n. 64/1984, che lo ha ristretto a un piccolo nucleo di aree giudicate meritevoli di salvaguardia immediata. Tale legge, modificata dalla L. n. 63/1990, ha definitivamente attribuito al Consorzio di gestione un duplice compito: - formulare, entro diciotto mesi dalla data di approvazione dello Statuto dal parte della Regione, una proposta di perimetrazione definitiva, sulla base delle direttive individuate nell'art. 6; - adottare il Piano di Assetto con relativo programma di attuazione. È stato quindi riconosciuto un potere assai ampio in capo al Consorzio; potere circoscritto sia dalle direttive individuate nell'art. 6 della L. n. 64/84, sia - dopo la modifica introdotta dall'art. 2 della L.R. n. 63/1990 - dalla necessità di approvazione della perimetrazione definitiva con legge regionale. Questo sistema consente, nel rispetto dei criteri direttivi, l'integrazione in misura anche consistente dei confini del frammentario nucleo iniziale, ed è assai diverso da quello previsto in via generale originariamente dalla L.R. 46/77 e poi dalla L.R. 29/97. Quest'ultima, in particolare, prevede una diversa sequenza: studio del territorio, istituzione con legge regionale delle aree naturali protette con definizione della perimetrazione provvisoria (artt. 7 e 9), formulazione del piano di assetto e perimetrazione definitiva, nel rispetto sostanziale della legge istitutiva. La legge regionale n. 29/97 (che fa seguito alla L. 394/91 sulle aree protette), detta una disciplina transitoria per le aree protette esistenti all'art. 39, poi modificata dalla L.R. 14/98. L'art. 39, comma 9, della L.R. 29/98 (nel testo sostituito e modificato dall'articolo 43 della L.R. n. 14 del 18-05-1998, dall'articolo 11 della L.R. n. 9 del 17-02-2005 dall'articolo 37 della L.R. n. 4 del 28-04-2006), così dispone: " Per le aree naturali protette istituite ai sensi della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, in deroga a quanto previsto dalle relative leggi istitutive, i piani di assetto ed i regolamenti dei parchi e delle riserve di cui alla l.r. 46/1977, qualora non siano

vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge: a) sono adottati ed approvati ai sensi degli articoli 26 e 27 e diventano efficaci secondo quanto previsto dagli articoli 26, comma 5 e 27 comma 8, nel caso in cui non siano stati adottati dagli organismi di gestione alla data di entrata in vigore della presente legge; ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 26, comma 3 e 27, comma 7, il termine per l'adozione del piano e del regolamento dell'area naturale protetta è fissato al 31 dicembre 1998; b) sono approvati dalla Regione con le modalità indicate negli articoli 26, comma 4 e 27, comma 6 e diventano efficaci secondo quanto previsto dagli stessi articoli 26, comma 5 e 27, comma 8, nel caso in cui siano stati adottati dagli organismi di gestione alla data di entrata in vigore della presente legge". La delibera commissariale n. 1/98 è stata adottata nella vigenza del testo originario della norma, che prevedeva, decorso il termine di un anno, cui si aggiungeva quello per l'esercizio del potere sostitutivo regionale, la decadenza delle norme di salvaguardia stabilite nelle singole leggi istitutive. Essa è stata adottata tempestivamente, nel termine di decadenza. Però, dopo la modifica del 1998, l'approvazione non avviene con legge, ma con delibera del Consiglio regionale. L'adozione del perimetro definitivo produce l'effetto di rendere applicabili alle nuove aree, fino all'approvazione regionale, le norme di salvaguardia previste dalla legge istitutiva. In particolare, la previsione dell'art. 8 della L.R. 2/84 ("Fino all'entrata in vigore del piano di assetto, del programma di attuazione nonché del regolamento di cui all'art. 9 della legge regionale 28 aprile 1977 n. 46, si applicano le norme transitorie di salvaguardia prescritte nel presente articolo") si intende riferita alla data di approvazione da parte degli organi regionali del piano di assetto. E quindi le norme di salvaguardia fissate nella legge istitutiva del Parco si applicano anche alle aree inserite nel perimetro definitivo. Ora, se è evidente - nella specie - che la nuova perimetrazione non possa ritenersi "tout court" vigente a pieno titolo in difetto della relativa approvazione consiliare, è pur vero che la questione decisiva - che si riflette anche sul profilo della rilevanza della perimetrazione definitiva nelle more dell'approvazione regionale - è quella concernente le misure di salvaguardia e la relativa durata. Al riguardo, il Collegio non ha motivo di disattendere l'impostazione di fondo delle precedenti sentenze in ordine al fatto che l'adozione del perimetro definitivo produce l'effetto di estendere le misure di salvaguardia previste dalla legge originaria anche alle aree non comprese nella precedente perimetrazione provvisoria. Con riferimento, poi, alla decadenza delle misure medesime, va rilevato che la richiamata sentenza n. 10252/2009 ha ritenuto che esse fossero efficaci con riferimento a un provvedimento adottato nel 2008. In proposito, occorre aggiungere che, nel sistema della legge regionale n. 29/97, la decadenza quinquennale riguarda testualmente il Piano regionale delle aree protette, che precede l'istituzione del piano e la relativa perimetrazione provvisoria; mentre l'art. 9, comma 3, lettera b) rinvia a misure di salvaguardia specifiche a seguito dell'istituzione per legge del piano, facendo riferimento a un'applicazione delle stesse "fino alla data di operatività della disciplina dell'area naturale protetta contenuta nel piano e nel regolamento di cui agli articoli 26 e 27" (ossia fino al piano di assetto con la relativa perimetrazione definitiva), senza prevedere decadenza alcuna. In presenza della "eadem ratio", è a quest'ultima disposizione che bisogna quindi fare principalmente riferimento quale elemento di comparazione. Comunque il legislatore ha chiaramente escluso, sia nell'art. 8 della L. n. 2/84, sia nella disciplina transitoria come ricostruita da questo TAR nelle precedenti sentenze, sia nella L. n. 29/97, che questo tipo di misura di salvaguardia sia soggetta a decadenza (significativo, al riguardo, è anche l'art. 6, comma 4, della Legge quadro sulle aree protette n. 394/91, secondo cui le misure di salvaguardia ivi previste operano sino all'approvazione del regolamento del parco). Il

preminente rilievo degli interessi ambientali sul piano costituzionale (art. 9 Cost.) impedisce di assimilare questa questione a quella delle ordinarie misure di salvaguardia urbanistiche, rendendo quindi ultroneo il richiamo al criterio della necessaria temporaneità delle stesse, ricavabile dalla legislazione e dalla giurisprudenza in materia. Occorre cioè escludere che il carattere strumentale della misura di salvaguardia, nella materia della legislazione sui parchi, comporti necessariamente la delimitazione temporale dell'efficacia delle misure di salvaguardia poste a garanzia dell'effettività delle scelte definitive, sul modello della disciplina urbanistica. Manifestamente infondati sono poi i relativi profili di incostituzionalità sollevati dalla ricorrente nel quarto motivo di ricorso con riferimento all'art. 42 della Costituzione; infatti in questo caso ci si trova evidentemente al di fuori della tematica dei vincoli, trattandosi di conformazione rispondente alle esigenze di tutela ambientale. È vero, poi, che - per quanto attiene alle misure di salvaguardia - la sentenza n. 379/94 della Corte costituzionale postula almeno la previsione di un potere sostitutivo. Nella materia in questione, peraltro, esso esiste. Il fatto che poi esso sia limitato alla fase di adozione del piano (art. 26 L.R. 29/97), non rappresenta, ad avviso del Collegio, un dato che di per sé solo conduca a configurare una ragionevole ipotesi di incostituzionalità della normativa, avuto anche riguardo alla specificità della materia della pianificazione dei parchi rispetto al fenomeno della pianificazione territoriale con valenza ambientale, cui fa riferimento la sentenza n. 379/94 della Corte costituzionale. Nella specie si tratta, infatti, di misure di salvaguardia inerenti a profili di carattere esclusivamente ambientale. Per concludere sul punto, i summenzionati profili di censura vanno ritenuti infondati, nel senso che - per quanto qui interessa - occorre ritenere che la perimetrazione in questione sia da considerarsi efficace ai fini dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della L.R. n. 2/84.»

PIANIFICAZIONE --> AMBIENTE E PAESAGGIO --> PIANI PER IL PARCO - -> LIGURIA

CORTE COSTITUZIONALE n.272 del 29/10/2009 - Relatore: Paolo Maria Napolitano -
Presidente: Francesco Amirante

Sintesi: È incostituzionale l'art. 8, co. 2, lett. b) L.R. Liguria 34/2007, laddove prevede che spetti al Piano del parco l'individuazione degli «interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all'art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995», nonché le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito mediante autocertificazione di un tecnico a ciò abilitato.

Estratto: «3. – Con riferimento a quanto previsto all'art. 8, il ricorrente ritiene che la lettera b) del comma 2 – laddove prevede che spetti al Piano del parco l'individuazione degli «interventi da assoggettare o meno al nulla osta di cui all'art. 21 della legge regionale n. 12 del 1995», nonché le ipotesi in cui lo stesso nulla osta possa essere acquisito mediante autocertificazione di un tecnico a ciò abilitato – sia in contrasto: a) con l'art. 9 Cost., che attribuisce alla Repubblica la tutela del paesaggio, stabilendo, altresì, «come regola l'intangibilità del bene tutelato rispetto al quale l'assenso agli interventi di modifica si configura come deroga»; b) con l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. nonché con gli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42 del 2004 – adottati nell'ambito della potestà legislativa dello Stato in materia – che stabiliscono «contenuti e finalità dei piani paesistici». Al riguardo,

perentorietà del termine attraverso il contenimento temporale della fase istruttoria (cfr. Cons. Stato, n. 6032/2007, cit.).In particolare, deve essere evidenziato che il richiamato comma 3 prevede l'applicazione del comma 6 bis dell'articolo 6 del regolamento di cui al d.m. 13 giugno 1994, n. 495.Tale disposizione, avente valore di fonte primaria in virtù del rinvio sopra richiamato, sancisce che " Qualora, in sede di istruttoria, emerga la necessità di ottenere chiarimenti o di acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero di procedere ad accertamenti di natura tecnica, il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione ai soggetti indicati all'art. 4, comma 1, nonché, ove opportuno, all'amministrazione che ha trasmesso la documentazione da integrare. In tal caso, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, dalla data della comunicazione e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione o dall'acquisizione delle risultanze degli accertamenti tecnici".Dunque, è prevista una "interruzione" del termine, ma invero peculiare, giacché, a fronte di un termine di durata del procedimento di sessanta giorni, è affermato che la stessa è consentita "per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni".[OMISSIS]Le sopra esposte considerazioni e la lettera della norma inducono, quindi, il Collegio a ritenere che la corretta interpretazione della disposizione sia nel senso che , per effetto della interruzione, l'originario termine di sessanta giorni si prolunghi di ulteriori trenta giorni, con la conseguenza che il tempo decorrente dall'originario ricevimento degli atti fino alla richiesta istruttoria sommato a quello successivo che va dal ricevimento della documentazione integrativa richiesta fino all'adozione del provvedimento di annullamento non deve complessivamente essere superiore a novanta giorni, non tenendosi ovviamente conto del periodo che va dalla comunicazione della richiesta di integrazione al ricevimento degli atti.»

TITOLO PAESAGGISTICO --> ANNULLAMENTO DELLA SOPRINTENDENZA --> TIPOLOGIA DI CONTROLLO

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.65 del 12/01/2016 - Relatore: Mario Gabriele Perpetuini -
Presidente: Antonio Cavallari

Sintesi: Il potere riconosciuto al Ministero per i beni culturali ai sensi dell'art. 159, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, è espressione non già di un generale riesame nel merito della valutazione dell'ente delegato bensì di un potere di annullamento d'ufficio per motivi di legittimità, riconducibile al più generale potere di vigilanza che il legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell'esercizio delle funzioni delegate alle regioni ed ai comuni in materia di gestione del vincolo.

Sintesi: I parametri cui deve informarsi il giudizio della Soprintendenza ai fini dell'eventuale adozione dell'atto di annullamento sono riconducibili alla completezza e congruità della documentazione.

Estratto: «Il terzo motivo di ricorso è fondato.La fattispecie deve essere risolta mediante applicazione della previsione del 3° comma dell'art. 159 secondo cui «la soprintendenza, se ritiene l'autorizzazione non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente Titolo, può annullarla, con provvedimento motivato, entro i sessanta

giorni successivi alla ricezione della relativa, completa documentazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495». Con riferimento alla previsione, la Corte costituzionale (Corte cost. 7 novembre 2007, n. 367) ha rilevato come la disposizione ad efficacia transitoria del Codice dei beni culturali e del paesaggio non attribuisca «all'amministrazione centrale un potere di annullamento del nulla-osta paesaggistico per motivi di merito, così da consentire alla stessa amministrazione di sovrapporre una propria valutazione a quella di chi ha rilasciato il titolo autorizzativo, ma riconosc(a) ad essa un controllo di mera legittimità, che peraltro, può riguardare tutti i possibili vizi, tra cui anche l'eccesso di potere». Anche con riferimento al potere di annullamento previsto dall'art. 159, 3° comma del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, deve pertanto trovare applicazione la tradizionale giurisprudenza che ha rilevato l'illegittimità di provvedimenti di annullamento fondati su un riesame del merito della valutazione effettuata dall'ente delegato, piuttosto che sulla rilevazione di uno specifico vizio di legittimità dell'atto sottoposto a controllo: «il potere riconosciuto al Ministero per i beni culturali ai sensi dell'art. 159, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, è da intendersi quale espressione non già di un generale riesame nel merito della valutazione dell'ente delegato, bensì di un potere di annullamento d'ufficio per motivi di legittimità, riconducibile al più generale potere di vigilanza che il legislatore ha voluto riconoscere allo Stato nei confronti dell'esercizio delle funzioni delegate alle regioni ed ai comuni in materia di gestione del vincolo; i parametri cui deve informarsi il giudizio della Soprintendenza ai fini dell'eventuale adozione dell'atto di annullamento sono, pertanto, riconducibili alla completezza della documentazione ed alla ragionevolezza e congruità della medesima, come evincibile dal corredo motivazionale dell'atto regionale o comunale» (T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 13 ottobre 2006, n. 4948).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3294 del 02/07/2015 - Relatore: Gabriella De Michele - Presidente: Filippo Patroni Griffi

Sintesi: La valutazione di legittimità affidata alla Soprintendenza costituisce espressione di un potere non di mero controllo, ma di amministrazione attiva, finalizzata all'estrema difesa del vincolo tanto da configurare vera e propria co-gestione del vincolo stesso, con sindacato riferibile a qualsiasi vizio di legittimità riscontrabile nella concreta attività di gestione, per quanto di competenza dell'ente territoriale, ivi compreso l'eccesso di potere in ogni figura sintomatica.

Estratto: «Per quanto riguarda, inoltre, le ragioni del disposto annullamento, va ricordato che la valutazione di legittimità affidata alla Soprintendenza costituisce espressione di un potere non di mero controllo, ma amministrazione attiva, finalizzata all' "estrema difesa del vincolo" (Corte cost., 27 giugno 1986, n. 151; 18 ottobre 1996, n. 341; 25 ottobre 2000, n. 437), tanto da configurare vera e propria co-gestione del vincolo stesso, con sindacato riferibile a qualsiasi vizio di legittimità riscontrabile nella concreta attività di gestione, per quanto di competenza, dell'ente territoriale, ivi compreso l'eccesso di potere in ogni figura sintomatica (sviamento, insufficiente motivazione, difetto di istruttoria, illogicità manifesta: cfr. in tal senso Cons. Stato, Ad. plen., 14 dicembre 2001, n. 9 nonché, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 25.3.2009, n. 1786 e 3557, 11.6.2012, n. 3401, 23.2.2010, n. 1070, 21.9.2011, n. 5292; Cons. St., sez. V, 3.12.2010, n.8411). Nella situazione in esame la Soprintendenza – chiamata a valutare il parere, emesso dalla Provincia ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47 del

1985 – richiamava con ampia motivazione i notevoli pregi paesaggistici dell'area interessata (definita "uno dei principali quadri naturali di incomparabile bellezza sull'Adriatico"), sottolineando (con valutazione non certo di merito, ma di legittimità, nella accezione sopra indicata) l'esigenza di motivare adeguatamente la valutazione, da cui dipendeva il mantenimento di opere, tali da non compromettere l'interesse pubblico primario alla tutela del vincolo. Nella situazione in esame correttamente, ad avviso del Collegio, la medesima Soprintendenza ravvisava quindi nel parere provinciale, come indice di "sviamento e travisamento,...la mancata considerazione delle rilevanti circostanze di fatto", inerenti "alla natura, all'assetto ed all'aspetto dell'area, peraltro demaniale, compresa fra la linea di battigia e la retrostante area umida del Lago Grande...significativamente modificata, alterata e manomessa dalla presenza della struttura abusiva...con oggettiva deroga al vincolo". Altrettanto corrette risultavano, inoltre, le censure di difetto di istruttoria e di motivazione, non risultando acquisiti né considerati tutti i necessari elementi da porre a fondamento del parere, essendosi la Provincia limitata a ritenere "adeguata" la tinteggiatura dei manufatti., senza alcun apprezzamento in ordine all'incidenza ed alla visibilità di quanto realizzato "nel più vasto contesto tutelato", con "palese e manifesta preferenza degli interessi della collettività locale, rispetto agli interessi nazionali – ed internazionali – protetti dal vincolo". La documentazione fotografica allegata sorregge, con particolare evidenza, le ragioni sopra illustrate, sul piano logico e fattuale. In tale contesto, non hanno alcun pregio le considerazioni, riferite a presunte disparità di trattamento rispetto ad aree limitrofe: la genericità delle argomentazioni, al riguardo addotte, non consentono infatti un serio raffronto fra situazioni, che potrebbero essere anche significativamente diverse da quella in esame e che, comunque, restano irrilevanti, in quanto anche una già intervenuta, parziale compromissione dei valori protetti non giustificherebbe comunque – come riconosciuto da una consolidata giurisprudenza – una ulteriore alterazione dei valori stessi (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 6 maggio 2013, n. 2410 e 9 aprile 2015, n. 1790; Cass. Pen., sez. III, 25 ottobre 2005, n. 45185). Inammissibile per genericità è anche la segnalazione di altra sentenza contrastante del medesimo TAR, essendo la questione sottoposta a giudizio affidata a valutazioni da compiere caso per caso, con conseguente, possibile sussistenza di decisioni diverse, solo perché diversa è la situazione di fatto sottostante. Nessuna delle argomentazioni difensive, prospettate avverso l'atto in questione, appare dunque idonea a contestarne la fondatezza, né – dopo l'atto negativo di controllo in questione, inerente ad un sub-procedimento instaurato fra Provincia e Soprintendenza – competeva a dette autorità l'emissione di alcun preavviso, ex art. 10 bis della legge n. 241 del 1990; una volta annullato il parere favorevole – e per ragioni particolarmente stringenti, come quelle in precedenza esaminate – d'altra parte, gli atti successivi, dal diniego di condono all'ordine di demolizione, avevano carattere vincolato, di modo che eventuali vizi di forma, ove pure sussistenti, non avrebbero potuto assumere carattere invalidante, ex art. 21 octies della medesima legge n. 241 del 1990, come successivamente modificata ed integrata.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VIII NAPOLI n.1667 del 19/03/2015 - Relatore: Michelangelo Maria Liguori - Presidente: Ferdinando Minichini

Sintesi: La soprintendenza nell'esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dall'amministrazione comunale può esercitare un riesame esclusivamente sotto il profilo estrinseco, con riferimento alla mera verifica di legittimità,

ma non può rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall'organo comunale.

Estratto: «Viceversa, il ricorso risulta fondato in relazione alle doglianze con le quali si denuncia la violazione dell'art. 159 d. lgs. n. 42/2004 e vari profili di eccesso di potere afferenti alla congruità della motivazione, nonché una situazione di travalicamento delle competenze assegnategli, in cui sarebbe incorso l'organo statale. In proposito, va chiarito che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, e per esso la competente Soprintendenza, nell'occasione ha in effetti sovrapposto un proprio giudizio di compatibilità paesistica a quello espresso in precedenza dall'ente comunale; cosa però non conforme alla normativa di riferimento (art. 159 Decr. Leg.vo 42/2004), in quanto l'Autorità statale, nell'esercizio del potere di annullamento delle autorizzazioni paesistiche rilasciate dall'Amministrazione comunale competente può esercitare un riesame esclusivamente sotto il profilo estrinseco, con riferimento alla mera verifica di legittimità, ma non può rinnovare le valutazioni discrezionali di merito già compiute dall'organo comunale. Si tratta, infatti, di un riesame teso a verificare solo l'assenza di vizi di legittimità (tra essi compreso quello di eccesso di potere nelle diverse forme sintomatiche), che non può portare ad un rinnovo del giudizio tecnico discrezionale sulla compatibilità paesaggistico-ambientale dell'intervento, il quale appartiene in via esclusiva all'Autorità competente (cfr. ex multis Cons. di Stato sez. VI, n° 207 del 24.1.2006; Cons. di Stato sez. VI, n° 7046 del 29.10.2004; Cons. di Stato sez. VI, n° 701/2004; Cons. di Stato Ad. Plen. n° 9 del 14.12.2001; T.A.R. Campania-Napoli n° 551/2008; T.A.R. Campania-Napoli n° 2486 del 28.2.2006; T.A.R. Lazio-Roma n° 3840 del 16.5.2005; T.A.R. Campania, Napoli n° 1812 del 26.2.2003), come del resto anche ribadito dalla Corte Costituzionale nella pronuncia n° 367 del 7.11.2007.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n.5670 del 05/11/2014 - Relatore: Luca Cestaro -
Presidente: Renzo Conti

Sintesi: L'amministrazione statale, nell'esercitare il potere di annullamento di cui all'art. 159 D.lgs. 42/2004, non può sovrapporre la propria valutazione tecnico-discrezionale a quella dell'ente locale a ciò preposto in quanto il controllo della soprintendenza non è di merito ma di mera legittimità.

Sintesi: Il sindacato della soprintendenza sul nulla - osta paesaggistico è di tipo estrinseco ossia limitato ai profili di illegittimità dell'autorizzazione.

Sintesi: Nei soli casi in cui la soprintendenza riscontri un vizio di legittimità dell'autorizzazione paesistica sottoposta a controllo può spingersi ad effettuare un'autonoma valutazione sulla compatibilità dell'opera con il vincolo gravante sull'area.

Estratto: «5.1. In primo luogo, ha pregio l'argomento secondo cui la Soprintendenza avrebbe effettuato una valutazione di merito sostitutiva di quella dell'ente locale. 5.2. È, infatti, costantemente affermato dalla giurisprudenza, anche di questa sezione, che l'Amministrazione statale, nell'esercitare il potere di annullamento di cui all'allora vigente art. 159 D.lgs. 42/2004, non poteva sovrapporre la propria valutazione tecnico-discrezionale a quella dell'ente locale a ciò preposto (in ragione della delega regionale ai comuni del

interesse pubblico”, la cui disciplina è del tutto estranea alla materia della espropriazione di cui all'art. 42, terzo comma, rientrando, invece, a pieno titolo nella disciplina dell'art. 42, secondo comma.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> PAESAGGISTICO

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n.5339 del 19/11/2015 - Relatore: Anna Corrado - Presidente: Bruno Lelli

Sintesi: Il vincolo imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude, in assenza del relativo titolo, qualsiasi nuova edificazione.

Estratto: «Con riguardo al lamentato difetto di motivazione anche questo deve ritenersi insussistente, atteso che dal provvedimento impugnato emerge con particolare evidenza che le argomentazioni fattuali e giuridiche poste a fondamento dello stesso sono ampiamente idonee a dar conto della traiettoria argomentativa seguita dall’Autorità procedente, la quale ha evidenziato le opere in contestazione realizzate senza titoli abilitativi e la disciplina che si assume violata. Per costante orientamento giurisprudenziale i provvedimenti adottati in tema di abusi edilizi, trattandosi di atti dovuti e vincolati, risultano sufficientemente motivati già solo con il riferimento alla compiuta descrizione delle opere abusive, alla constatazione della loro esecuzione in assenza del necessario titolo abilitativo edilizio e all'individuazione della norma applicata e degli strumenti urbanistici con cui si pongono in contrasto. In aggiunta va considerato che non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali da parte dell'Amministrazione procedente, atteso che l'esercizio del potere repressivo, in caso di opera realizzata in assenza del titolo abilitativo costituisce atto dovuto, per il quale è in re ipsa l'interesse pubblico alla relativa rimozione. Con riferimento al motivo di ricorso con cui parte ricorrente lamenta la violazione della regole in tema di partecipazione al procedimento per omessa comunicazione dell’atto di avvio dello stesso, va ricordato che, in caso di ordine di demolizione di opere edilizie abusive, non occorre la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, trattandosi di atto dovuto e rigorosamente vincolato, con riferimento al quale non sono richiesti apporti partecipativi del destinatario (cfr., ex multis, Cons. Stato, V Sezione, 9 settembre 2013 n. 4470). Va allora osservato, trattandosi peraltro di arresti giurisprudenziali consolidati nell’orientamento della Sezione (cfr. da ultimo, T.A.R. Napoli, VI Sezione, 9 gennaio 2014 n. 106 e giurisprudenza ivi citata), che:- l'ordine di demolizione, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione; - non vi è un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana; - il vincolo imposto ai fini di tutela del paesaggio, preclude, in assenza del relativo titolo, qualsiasi nuova edificazione. Va, inoltre, ricordato che in tema di edilizia, nel modello legale di riferimento, non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l’esercizio del potere repressivo mediante applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto, per il quale è "in re ipsa" l’interesse pubblico alla sua rimozione (cfr. T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 26 agosto 2010 ,

n. 17240).L'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi è, poi, 'in re ipsa' per la straordinaria importanza della tutela reale dei beni paesaggistici ed ambientali che elide, in radice, qualsivoglia doglianza circa la pretesa non proporzionalità della sanzione ablativa, fermo comunque che, in presenza dell'operata qualificazione delle opere realizzate, bisognevoli dei prescritti titoli abilitativi e non essendo rilasciabili a posteriori l'autorizzazione paesaggistica, alcuno spazio vi è per far luogo alla sola sanzione pecuniaria (Tar Campania Napoli, sempre questa sesta sezione, 14 aprile 2010, n. 1975).Né possono essere utilmente invocati a sostegno della doglianza i contenuti dell'art. 164 del d. l.vo n. 490 del 29 ottobre 1999 che, alla luce di una sua corretta interpretazione sistematica, non impone(va) alcuna adeguata istruttoria per disporre il ripristino dello stato dei luoghi, per richiederla invece, in uno ad un'esaustiva motivazione, per la sola ipotesi di adozione della misura alternativa, ovvero del mantenimento dello stato dei luoghi con l'irrogazione della (sola) sanzione pecuniaria (cfr. T.A.R. Napoli, sez. VI, n. 1549/2013).Per quanto concerne la perizia presentata in data 29 aprile 2002, anche a volerla considerare come richiesta di sanatoria, mette conto evidenziare che il silenzio dell'Amministrazione sulla richiesta di concessione in sanatoria (ora sulla richiesta di permesso di costruire in sanatoria) ha un valore legale tipico di rigetto, vale a dire costituisce un'ipotesi di silenzio significativo al quale vengono collegati gli effetti di un provvedimento esplicito di diniego, silenzio che in questa sede non risulta espressamente impugnato allo scadere del termine di legge (cfr., ex multis, Cons. Stato, sezione quarta, 6 giugno 2008, n. 2691, 3 aprile 2006, n. 1710 e 14 febbraio 2006 n. 598; sezione quinta, 11 febbraio 2003, n. 706; Tar Campania - Napoli, questa sesta sezione, sentenze 6 settembre 2010, n. 17306, 15 luglio 2010, n. 16805, 25 maggio 2010, n. 8779, 17 marzo 2008, n. 1364 e 7 settembre 2007, n. 7958; sezione settima, 24 giugno 2008, n. 6118 e 7 maggio 2008, n. 3501; sezione ottava, 15 aprile 2010, n. 1981; Sezione staccata di Salerno, sezione seconda, 4 aprile 2008, n. 478; Tar Liguria, sezione prima, 24 giugno 2007, n. 1114; Tar Lombardia, Milano, sezione seconda, 21 marzo 2006, n. 642; Tar Piemonte - Torino, sezione prima, 8 marzo 2006, n. 1173; Tar Sicilia - Catania, sezione prima, 17 ottobre 2005, n. 1723).Va infine respinto anche l'ultimo motivo di doglianza, con il quale la ricorrente ha lamentato la mancata previa acquisizione del parere della commissione edilizia integrata.Come più volte rilevato in giurisprudenza, il suddetto parere non è necessario in sede di emanazione dell'ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive su area vincolata, dal momento che l'ordine di ripristino discende direttamente dall'applicazione della disciplina edilizia vigente e non costituisce affatto irrogazione di sanzioni discendenti dalla violazione di disposizioni a tutela del paesaggio e, in quanto, sempre nelle condizioni date, non vi è alcun obbligo di far luogo ad accertamenti di danni ambientali, essendo esclusa dalla legge l'applicazione di sanzioni pecuniarie alternative (cfr., ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI , 23 ottobre 2013, n. 4679 e 9 gennaio 2014 n. 106).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3663 del 27/07/2015 - Relatore: Andrea Pannone -
Presidente: Filippo Patroni Griffi

Sintesi: I beni immobili soggetti a vincoli paesistici per il loro intrinseco valore in virtù della loro localizzazione o della loro inserzione in un complesso che ha in modo essenziale le qualità indicate dalla legge costituiscono una categoria originalmente di interesse pubblico, il che non consente l'assimilabilità dei vincoli paesistici a quelli urbanistici e

determina la inconferenza di qualsiasi richiamo o raffronto rispetto all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968.

Estratto: «7. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso per la sussistenza di due vincoli: cimiteriale e paesaggistico.8. Con il secondo motivo del ricorso in appello i ricorrenti, per quel che è dato intendere, sostengono che il vincolo paesaggistico sarebbe divenuto inefficace per il decorso del tempo, ossia per il decorso quinquennio dalla data di adozione (novembre 1999).Ma i ricorrenti non indicano alcuna norma, o principio, in base alla quale i vincoli di natura paesaggistica dovrebbero essere equiparati ai vincoli urbanistici.Ove, al contrario, con la censura in esame i ricorrenti abbiano inteso sostenere l'inefficacia del vincolo, per mancato completamento dell'iter procedimentale, è sufficiente a confutare l'assunto il richiamo alla decisione di questa Sezione, 21 marzo 2005, n. 121 (richiamata anche dalla difesa del Comune di Monfumo), che il Collegio condivide. Richiamando anche la sentenza n. 262/1997 della Corte costituzionale, la Sezione, infatti, ha affermato che:- l'efficacia del vincolo paesaggistico su bellezze di insieme, nei confronti dei proprietari, possessori o detentori, ha inizio dal momento in cui, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1497/39, l'elenco delle località, predisposto dalla commissione ivi prevista e nel quale è compresa la bellezza di insieme, viene pubblicato nell'albo dei Comuni interessati;- i beni immobili soggetti a vincoli paesistici per il loro intrinseco valore "in virtù della loro localizzazione o della loro inserzione in un complesso che ha in modo essenziale le qualità indicate dalla legge costituiscono una "categoria originalmente di interesse pubblico"; il che non consente l'assimilabilità dei vincoli paesistici a quelli urbanistici e determina la inconferenza di qualsiasi richiamo o raffronto rispetto all'art. 2 della legge n. 1187 del 1968- nemmeno sul piano costituzionale si profila una esigenza di inefficacia dei vincoli paesistici oltre un certo tempo né si pone un problema di durata della misura cautelativa o anticipatoria, né un profilo di indennizzabilità anch'esso collegato alla durata, in quanto il legislatore ha attribuito un effetto immediatamente vincolante per i soggetti contemplati dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939 fin dal momento della ricognizione delle "qualità connaturali secondo il regime proprio del bene", cioè dalla compilazione e pubblicazione dell'elenco con valore costitutivo del regime giuridico dell'immobile da parte delle commissioni al termine del primo sub procedimento (ciò al fine di impedire che il lasso di tempo necessario per l'approvazione definitiva degli elenchi possa rendere possibili manomissioni incontrollate dei beni immobili compresi nell'elenco delle bellezze di insieme e quindi compromettere il paesaggio);- pur non essendo previsto nella legge n. 1497 del 1939 un termine di durata del vincolo o entro cui doveva concludersi il procedimento, vi erano, peraltro, già nel sistema amministrativo allora vigente, strumenti giuridici di tutela delle posizioni dei soggetti interessati, quali, in primo luogo, la diffida a provvedere e, di seguito, l'istituto processuale del silenzio-rifiuto, con i conseguenti rimedi della giustizia amministrativa fino al giudizio di ottemperanza; tali rimedi risultano rafforzati con la legge 7 agosto 1990, n. 241 con cui è stato codificato il dovere per la pubblica amministrazione di concludere i procedimenti iniziati d'ufficio, come quello in esame, mediante l'adozione di un provvedimento espresso».

TAR CAMPANIA, SEZIONE VI NAPOLI n.1912 del 02/04/2014 - Relatore: Arcangelo Monaciliuni - Presidente: Renzo Conti

Sintesi: Il vincolo paesaggistico è rimovibile attraverso l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela paesistica.

Estratto: «8- Privo di pregio deve, infine, ritenersi il terzo ed ultimo mezzo di impugnazione che residua all'esame, poiché:- è ben vero che il vincolo paesaggistico, in quanto non assoluto, è rimuovibile "a mezzo di autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela paesistica", ma ancora vero che tale autorizzazione non è intervenuta; - alcun difetto di motivazione può esser utilmente predicato in presenza di un provvedimento che ha partitamente descritto l'opera da demolirsi ed ha indicato la norma di legge (art. 27 del d.P.R. 380 del 2001) che la sanzione impone senza consentire margini di discrezionalità.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE I SALERNO n.1344 del 17/06/2013 - Relatore: Paolo Severini - Presidente: Antonio Onorato

Sintesi: Il vincolo paesaggistico contiene un accertamento circa l'esistenza di valori paesistici oggettivamente non derogabile e pertanto è compito dell'autorizzazione paesaggistica accertare in concreto la compatibilità dell'intervento con il mantenimento e l'integrità dei richiamati valori.

Estratto: «Quanto al secondo, al terzo ed al quarto motivo di ricorso, gli stessi possono essere esaminati congiuntamente, e respinti, sulla base delle seguenti considerazioni, analoghe a quelle, già espresse dalla Sezione nella sentenza, n. 204/2012 (relativa, oltre tutto, ad un prefabbricato posto nella stessa zona di quello, oggetto dell'odierno esame).Rileva, al riguardo, il Collegio che il provvedimento ministeriale impugnato si fonda su di una pluralità di motivi, tra loro autonomi, ciascuno di per sé idoneo a sorreggere la statuizione adottata.Trova, pertanto, applicazione il principio giurisprudenziale secondo il quale l'atto amministrativo fondato su più motivi è da considerarsi legittimo quando ne esista almeno uno idoneo a sostenere l'atto stesso (cfr. Cons. Stato, V, 6-11-1992, n. 1180).Orbene, ritiene il Tribunale che legittimamente l'autorità ministeriale ha rilevato, ponendolo a base del disposto annullamento, il difetto di motivazione dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dall'autorità comunale.L'articolo 82 del d. P. R. n. 616/1977 (di poi la normativa di cui all'art. 151 del D. Lgs. n. 490/1999 ed oggi quella contenuta nel D. Lgs. n. 42/2004) configura un sistema complesso di tutela del paesaggio, implicante l'intervento sia della Regione che dello Stato, in cui la concorrenza dei poteri è disciplinata dal principio di leale cooperazione (Corte Cost., sent. n. 359/1995, n. 151/1986, n. 302/1988).Con specifico riferimento ai poteri della Regione (o dell'ente subdelegato), va rilevato che la funzione dell'autorizzazione è quella di verifica della compatibilità dell'opera edilizia che si intende realizzare con l'esigenza di conservazione dei valori paesistici protetti dal vincolo.E' stato, infatti, evidenziato (cfr. Cons. Stato, VI, 14-11-1991, n. 828; VI, 25-9-1995, n. 963) che quest'ultimo contiene un accertamento circa l'esistenza di valori paesistici oggettivamente non derogabile e che è compito dell'autorizzazione accertare in concreto la compatibilità dell'intervento con il mantenimento e l'integrità dei richiamati valori.Difatti, il paesaggio è un valore costituzionale primario e, pertanto, l'autorità amministrativa non deve svolgere una ponderazione comparativa tra un interesse primario ed un interesse secondario, ma unicamente operare un giudizio in concreto circa il rispetto da parte dell'intervento progettato delle esigenze connesse alla tutela del paesaggio stesso.La determinazione

dell'ente locale deve, dunque, essere motivata anche quando abbia contenuto positivo, favorevole al richiedente. Tale principio, già consolidato in giurisprudenza in relazione alla peculiare natura dell'atto ed alla rilevanza degli interessi coinvolti (cfr. Cons. Stato, VI, 15-12-1981, n. 751; 19-5-1981, n. 221; IV, 18-11-1980, n. 1104), trova oggi espresso fondamento normativo nell'articolo 3 della legge n.241/1990, secondo il quale ogni provvedimento amministrativo, di contenuto sia negativo che positivo, deve essere motivato, recando l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Quanto, poi, al contenuto di tale motivazione, la giurisprudenza è ferma nel ritenere, ai fini della congruità e sufficienza della stessa, che debba esservi l'indicazione della ricostruzione dell'iter logico seguito, in ordine alle ragioni di compatibilità effettive che – in riferimento agli specifici valori paesistici dei luoghi – possano consentire tutti i progettati lavori, considerati nella loro globalità e non esclusivamente in semplici episodi di dettaglio (cfr. Cons. Stato, VI, 5-7-1990, n. 692; 14-11-1991, n. 828; 25-9-1993, n. 963; 20-6-1995, n. 952). È, dunque, necessario motivare l'autorizzazione in modo tale che emerga l'apprezzamento di tutte le rilevanti circostanze di fatto e la non manifesta irragionevolezza della scelta effettuata sulla prevalenza di un valore in conflitto con quello tutelato in via primaria (cfr. Cons. Stato, VI, 4-6-2004, n. 3495), non potendo l'autorità amministrativa limitarsi ad affermazioni apodittiche e dovendosi pure riferire non all'entità atomisticamente valutata del singolo intervento, ma al complesso strutturalmente individuato che deriva dalla sovrapposizione con quello preesistente (cfr. Cons. Stato, VI, 3-3-2004, n. 1060; 14-5-2004, n. 3116). Occorre, quindi, esternare adeguatamente l'avvenuto apprezzamento comparativo, da un lato, del contenuto del vincolo e, dall'altro, di tutte le rilevanti circostanze di fatto relative al manufatto ed al suo inserimento nel contesto protetto, in modo da giustificare la scelta di dare prevalenza all'interesse del privato rispetto a quello tutelato in via primaria attraverso l'imposizione del vincolo (cfr. Cons. Stato, VI, 21-2-2007, n. 924). Le considerazioni sopra svolte valgono anche per il procedimento di condono edilizio di opere realizzate su aree sottoposte a vincolo, per il quale l'articolo 32 della legge n. 47/1985 dispone che "il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria ... è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso". Invero, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, VI, 28-1-1998, n. 114) ha avuto modo di chiarire che il suddetto parere ha natura e funzioni identiche alla autorizzazione paesaggistica, in quanto entrambi gli atti costituiscono il presupposto per l'assentimento del titolo che legittima la trasformazione urbanistico edilizia della zona protetta; con la conseguenza che anche in tale caso è applicabile il potere ministeriale di annullamento del provvedimento. Venendo, dunque, all'esame della fattispecie concreta oggetto del presente giudizio e facendo applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, risulta che l'autorità comunale non ha rispettato l'obbligo motivazionale cui era tenuta, considerato che il provvedimento autorizzativo rilasciato si limita ad affermare la mancanza di contrasto con le esigenze di tutela paesaggistica ed ambientale, senza però spiegarne le ragioni. Esso, infatti, si limita a precisare (richiamando "per relationem" il parere della Commissione Edilizia Integrata n. 21 del 25-06-1996) che "l'intervento non appare tale da risultare pregiudizievole per l'ambiente circostante, in (rectius: né) tale da incidere sostanzialmente sui valori paesaggistici". Invero, essa dimostra, al più, che la compatibilità paesaggistica dell'intervento è stata vagliata dall'organo comunale, ma non è assolutamente idonea ad esternare le ragioni della valutazione favorevole compiuta. Né sovviene, a fondare l'adempimento del richiamato obbligo motivazionale, la prescrizione posta dalla Commissione ("Favorevole a condizione che, prima del rilascio della c. e., acquisisca agli atti

il certificato di idoneità sismica”).La condizione, rappresentata dall’acquisizione del certificato di idoneità sismica, discendendo dal mero richiamo ad una disciplina cogente, non è assolutamente in grado di riempire di concreto contenuto il parere de quo, facendo, anzi, paradossalmente risaltare ancor di più l’assenza di qualsivoglia apporto, realmente giustificativo della determinazione favorevole adottata. Ciò posto, ci si deve porre il problema del contenuto dell’obbligo di motivazione facente capo all’autorità ministeriale nel pronunciare l’annullamento dell’autorizzazione paesistica, considerato che l’articolo 82 del d. P. R. n. 616/1977 (di poi l’articolo 151 del D. Lgs. n. 490/1999 ed oggi l’art. 159 del D. Lgs. n. 42/2004) sancisce espressamente che questo possa essere disposto “con provvedimento motivato”.E’ evidente, peraltro, che la sufficienza e la congruità della motivazione va individuata in relazione al potere in concreto esercitato (cfr. Cons. Stato, VI, 20-6-1997, n. 952 cit.), che nel caso di specie si identifica “nel quadro di un più generale potere – dovere di vigilanza sull’esercizio delle funzioni delegate, in un potere di annullamento di ufficio per motivi di legittimità delle determinazioni assunte dall’autorità regionale (o subregionale)”.Orbene, essendo quest’ultima, per le ragioni sopra esposte, obbligata ad esternare le ragioni per le quali ritiene l’opera compatibile con i valori protetti dal vincolo, risulta evidente che, nel caso di avvenuta enunciazione dei motivi, l’autorità ministeriale che pronunzi l’annullamento deve specificare diffusamente le ragioni della riscontrata illegittimità, con riferimento a quanto affermato dall’ente locale.Al contrario, quando l’autorità regionale o subregionale siano venute clamorosamente meno all’obbligo di motivazione, risulta sufficiente il rilievo da parte del Ministero della suddetta mancanza, non essendo stata in concreto esternata alcuna verifica di compatibilità dell’opera con il valore paesistico protetto, accertamento che costituisce funzione e contenuto essenziale del nulla osta.In tale situazione il riferimento, contenuto nella determinazione statale, alla natura e consistenza dell’opera progettata ed alle caratteristiche del luogo, lungi dal configurare un riesame del merito, si afferma come evidenziazione dell’esistenza di un valore paesistico tutelato e come rilievo della necessità del giudizio di compatibilità in concreto pretermesso in relazione ad un intervento di trasformazione del territorio, capace di incidere, per natura ed entità, sul bene vincolato.Sulla base delle considerazioni sopra svolte, dunque, può affermarsi che il decreto di annullamento è sufficientemente motivato in ordine al riscontrato vizio di difetto di motivazione del nulla osta paesaggistico, giacché ha rilevato la predetta mancanza ed ha evidenziato la peculiarità della concreta situazione di fatto che imponeva una adeguata esternazione delle ragioni di compatibilità dell’intervento.La legittimità del decreto ministeriale impugnato, sotto il profilo dell’avvenuto riscontro del difetto di motivazione del nulla osta paesaggistico, ne impedisce l’annullamento, in virtù del principio giurisprudenziale, in precedenza ricordato.»

Sintesi: L’esclusione del vincolo paesaggistico delle zone A e B degli strumenti urbanistici e, per i comuni sprovvisti di tali strumenti, dei centri edificati delimitati ai sensi dell’art. 18 legge n. 865 del 1971 (art. 82, co. 6, D.P.R. 616/1977; art. 142, co. 2, D. Lgs. 42/2004), trova applicazione ai soli vincoli paesaggistici ex lege e non a quelli imposti con provvedimento amministrativo, nell’esercizio del potere integrativo statale disciplinato dall’art. 82, co. 2, lett. e), D.P.R. 616/1977.

Estratto: «Quanto alla quinta censura, la stessa è, del pari, priva di pregio, e tanto in virtù del principio, espresso nella massima che segue: “L’eccezione contenuta nel comma 6 dell’art. 82 d. P. R. 24 luglio 1977 n. 616, come integrato dalla l. 8 agosto 1985 n. 431, circa

l'esclusione del vincolo paesaggistico delle zone A e B degli strumenti urbanistici e, per i comuni sprovvisti di tali strumenti, dei centri edificati delimitati ai sensi dell'art. 18 legge n. 865 del 1971, non trova applicazione nei casi in cui trattasi di vincolo imposto nell'esercizio del potere integrativo statale disciplinato dall'art. 82 comma 2 lett. e) del suddetto d. P. R. n. 616 del 1977" (Consiglio Stato – Sez. VI – 31 dicembre 1988, n. 1351). Nella specie, dal rapporto della Soprintendenza B. A. A. S. di Salerno del 17.02.1997, in atti, risulta come l'area, interessata dall'abuso di cui è stato chiesto il condono, pur compresa in zona B, sia stata vincolata per effetto di specifico provvedimento amministrativo, specificamente con D. M. del 7.06.1967. In conclusione, dunque, il regime vincolistico gravante sull'area non deriva dall'art. 1 del l. n. 431/1985, ma da altri provvedimenti impositivi del vincolo e in particolare dal D. M. del 7.06.1967. Per tali ragioni deve ritenersi che non sia applicabile al caso di specie la normativa riferita dalla difesa del ricorrente in relazione alle zone A e B del P. r. g., dal momento che detta limitazione si applica solo alle categorie di beni vincolati ex lege, ai sensi del quinto comma dell'art. 82 del d. P. R. n. 616/77, come modificato dal d. l. 431/85. Nel caso di specie, infatti, il vincolo è stato posto in via specifica con D. M. 7.06.1967 e non rientra, quindi, nelle ipotesi di cui all'art. 1, alle quali soltanto si applica la citata deroga, stabilita per le zone A e B dei P. R. G. comunali (in tali sensi, cfr. anche T. A. R. Campania Napoli, Sez. III, n. 9934/2008).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.3893 del 03/07/2012 - Relatore: Roberta Vigotti - Presidente: Giuseppe Severini

Sintesi: La tutela dei beni paesaggistici riguarda o il risultato storico dell'interazione tra intervento umano e dato di natura, o lo stretto dato di natura: così è oltre che per gli art. 1, comma 2, del Codice, per l'art. 2, comma 3 che lega la tutela paesaggistica all' "espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio", e per l'art. 131, comma 2, che la riferisce "a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali".

Estratto: «La tutela dei beni paesaggistici riguarda o il risultato storico dell'interazione tra intervento umano e dato di natura, o lo stretto dato di natura: così è oltre che per gli art. 1, comma 2, del Codice, per l'art. 2, comma 3 che lega la tutela paesaggistica all' "espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio", e per l'art. 131, comma 2, che la riferisce "a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali". La tutela dei beni culturali immobili riguarda invece non visuali ma cose, in genere manufatti (cioè realizzazioni dell'uomo), che a seconda dei casi sono o inserti totalmente innovativi (es. edifici), ovvero dati di natura oggetto di cure e adattamenti umani, anch'essi caratterizzazioni particolari dello spirito e dell'ingegno (es. parchi e giardini), per i quali il fatto che la componente naturalistica rimanga quantitativamente dominante non rileva ad escludere i relativi vincoli, perché ciò che conta per questa qualificazione è l'intervento creativo umano che li origina, li modella, li condiziona e li guida. Essi, a seconda dei casi, manifestano l' "interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico" dell'art. 10, comma 1 e comma 3, lett. a), dove è la combinazione con quello ad esprimere il complessivo valore culturale; ovvero - come è testualmente qui - si tratta di (art. 10, comma 3, lett. d))

beni immobili “che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose” – dove oggetto di tutela non è come per gli altri beni culturali la cosa per le sue caratteristiche intrinseche, ma la cosa in quanto è stata sede o reca la testimonianza di fatti o situazioni storiche - e dove comunque la combinazione con il dato di natura, ove di questa relazione partecipi, contribuisce ad esprimere il valore culturale come valore storico. In questo ambito del comma 3, lett. d), il Codice, nell'opera di riassetto e codificazione di disposizioni legislative demandato dall'art. 10 l. 6 luglio 2002, n. 137, non si limita a indicare le cose di cui già all'art. 2 l. 1 giugno 1939, n. 1089 e all'art. 2, comma 1, lett. b) d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, ma manifestamente vi affianca (abrogando poi espressamente quella normativa all'art. 184) la finalità del d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283 (Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico), il quale dichiarava l'assoluta inalienabilità, tra l'altro, dei “beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche”, vale a dire di cose divenute via via esse stesse testimoni e simboli di una storia di civiltà. È da rilevare che la dottrina, seguendo i lavori preparatori del Codice, ravvisa in quest'ultima componente un'integrazione delle cose aventi caratterizzazione storico-relazionale, cioè connesse a fatti della storia, con quelle aventi caratterizzazione storico-identitaria: cioè cose che – indipendentemente da singoli fatti o avvenimenti storici di cui siano state teatro e con riguardo piuttosto alla loro condizione prolungata nel corso del tempo – sono collegate con la storia delle città e del loro reggimento e per questo esprimono la radice identitaria dei luoghi e delle opere di rilievo pubblico, quand'anche non in riferimento a specifici episodi. La rilevazione va condivisa, anche considerando che le due sottocategorie si integrano reciprocamente, come mostra la contestualizzazione nella medesima lett. d) del comma 3 dell'art. 10, e che non sempre è dato distinguere eventi da situazioni. Entrambe le sottocategorie sono da riferire alla caratterizzazione espressa da attività di rilievo generale e sedimentata in quelle cose. La dimensione identitaria è del resto connaturata alla tutela del patrimonio culturale, sia per il principio fondamentale costituzionale dell'art. 9 Cost., che si fonda sul patrimonio come elemento costitutivo della Nazione e perciò della sua identità, sia per il principio generale del Codice espresso all'art. 1, comma 2, per il quale “la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”, che evidenzia a sua volta la corrispondente ragione della tutela. Perciò, per ciascuna delle due ipotesi di bene culturale (storico-artistica e storica), diversamente da quanto argomentato in senso contrario negli appelli, il dato di natura, integrato e corretto nei secoli dall'opera umana, ben può costituire sostrato materiale di un bene culturale anche se quantitativamente ne risulta dominante.»

TAR SARDEGNA, SEZIONE II n.421 del 02/05/2012 - Relatore: Antonio Plaisant - Presidente: Tito Aru

Sintesi: La qualificazione in termini paesaggistici di beni appartenenti al patrimonio culturale presuppone una valutazione specifica, diversa da quella alla base di un vincolo di bene culturale, qual è un vincolo archeologico.

Estratto: «Il. Il secondo motivo di gravame fa leva sull'art. 158 del d.lgvo n. 42/2004, secondo cui "Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357"; a detta della ricorrente, infatti, l'Amministrazione non avrebbe rispettato il disposto dell'art. 9 del R.D. n. 1357/1940, a mente del quale "nel pronunciarsi su uno degli oggetti contemplati dall'art. 1 della legge (oggi il Codice: n.d.r.) la Commissione provinciale (oggi il Direttore regionale: n.d.r.) deve conciliare, per quanto possibile, l'interesse pubblico con l'interesse privato"; ciò in quanto l'Amministrazione, pur conoscendo gli effetti travolgenti che il nuovo vincolo avrebbe prodotto nei confronti degli interessi privati scaturenti dai presupposti atti di pianificazione (vedi narrativa), non ne avrebbe in alcun modo tenuto conto. La censura non può essere condivisa e ciò per una preclusiva ragione di carattere testuale e sistematico, che oggettivamente impedisce di riferire all'oggetto della presente controversia la disciplina contenuta nel R.D. 3 giugno 1940, n. 1357. Si osserva, al riguardo, che il d. lgvo n. 42/2004 si compone di cinque distinte "parti", la prima intitolata "Disposizioni generali", la seconda "Beni culturali", la terza "Beni paesaggistici", la quarta "Sanzioni" e la quinta "Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore": pertanto già la sistematica utilizzata nel Codice evidenzia plasticamente l'esistenza di una chiara differenza giuridico - concettuale fra i "beni culturali" da una parte ed i "beni paesaggistici" dall'altra. Esistono, è vero, indiscutibili momenti di interferenza fra le due categorie (lo conferma, se non altro la sentenza n. 1366/2011 del Consiglio di Stato richiamata in narrativa, alla quale si fa riferimento), ma le differenze restano, sul piano categoriale e funzionale, tanto è vero che l'art. 2 del Codice, pur ascrivendo entrambe le categorie al genus comune del "patrimonio culturale" (comma 1), riferisce poi a ciascuna di esse una definizione autonoma, quella di bene culturale descritta al comma 2 ("Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà") e quella di bene paesaggistico introdotta al comma 3 ("Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge"). Difatti, nella più volte richiamata sentenza n. 1366/2011 del Consiglio di Stato, espressamente si legge che una qualificazione in termini paesaggistici di beni appartenenti al patrimonio culturale (cfr. art. 1, comma 3, del Codice) "presuppone una valutazione specifica, diversa da quella alla base di un vincolo di bene culturale (cfr. art. 1, comma 2, del Codice), qual è un vincolo archeologico". Alle due diverse nozioni generali si collegano poi importanti differenze sul piano del regime giuridico applicabile, atteso che la Parte II del Codice contempla per i beni culturali una disciplina in parte differente rispetto a quella dettata, nella Parte III del Codice, per i beni paesaggistici. Non è dato, in questa sede, soffermarsi sui dettagli delle differenze fra le due discipline, peraltro ben noti (si pensi soltanto al diverso procedimento per l'imposizione dei relativi vincoli, descritto dagli artt. 11 e segg. del Codice in relazione ai beni culturali e dagli artt. 143 e segg. dello stesso Codice per i beni paesaggistici), i quali affondano le proprie radici nelle diverse esigenze di tutela proprie delle due categorie di beni, che sono riferibili alle caratteristiche intrinseche della res nel caso dei beni culturali e sono, invece, più legate ai rapporti con il territorio tutto nel caso dei beni paesaggistici, il che fra l'altro giustifica la scelta del legislatore di prevedere una vera e propria attività pianificatoria solo in relazione a questi ultimi. È sufficiente, infatti, aver evidenziato le differenze ontologiche - ancor prima che giuridiche - fra le due forme di

tutela, al fine di trarne ineludibili conseguenze in ordine alla disciplina applicabile al caso ora all'attenzione del Collegio. Del resto neppure la ricorrente contesta che il vincolo impugnato abbia natura storico - culturale riguardando un bene rientrante, per l'appunto, nella categoria dei beni culturali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10, comma 3, lett. a) e comma 4, lett. h), nonché dell'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004; ciò in quanto l'Amministrazione ha ritenuto che il "Complesso minerario industriale di Tuvixeddu" rientri fra le "cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante..." (art. 10, comma 3, lett. a), sub specie di "sito minerario di interesse storico od etnoantropologico" (come da punto h dell'elenco esemplificativo di cui all'art. 10, comma 4) e, su queste basi, ha accertato la concreta "sussistenza...dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3", nelle forme previste dall'art. 13, comma 1, del Codice. Pertanto, una volta accertata la "natura culturale" del bene e del relativo vincolo, da essa discende l'inapplicabilità delle disposizioni contenute nella Parte III del Codice (relative ai soli beni paesaggistici) e tra esse dell'art. 158, ove si conferma l'operatività delle norme contenute nel R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali attuative della stessa Parte III del Codice; del resto l'invocata disposizione regolamentare contiene norme di attuazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la quale, a sua volta, ha ad oggetto "la protezione delle bellezze naturali", per cui, anche sotto questo aspetto, non avrebbe alcun senso estenderne l'operatività ad una materia diversa come quella dei "beni culturali". Né possono essere condivisi i rilievi contenuti nella memoria di replica di parte ricorrente (pag. 6), depositata in giudizio il 9 novembre 2011, ove si afferma che l'applicabilità dell'art. 9 R.D. alla materia in esame troverebbe conferma nella sentenza n. 3894/2008 della VI Sezione del Consiglio di Stato, con cui fu respinto l'appello proposto dalla Regione Sardegna avverso la sentenza di questa Sezione n. 127/2008 (vedi narrativa). Nel rinviare, sul punto, alla lettura di tale sentenza, è sufficiente osservare che quella controversia aveva ad oggetto vincoli apposti nel 2007 sull'intero areale di Tuvixeddu dalla Regione Sardegna, riguardato però sotto il diverso profilo paesaggistico - non già sotto l'aspetto culturale - per cui detta pronuncia non fa altro che confermare l'esattezza dell'impostazione fin qui descritta. Tutto ciò non equivale, come ovvio, a negare in radice una qualsiasi operatività dei principi di proporzionalità e di leale collaborazione nella specifica materia della tutela beni culturali, trattandosi invece, molto più limitatamente, di escludere la diretta operatività della specifica disposizione di cui all'art. 9 R.D. n. 1357/1940 nella materia dei beni culturali, ferma la possibilità di valutare la correttezza dell'intero operato dell'Amministrazione alla luce dei principi generali che regolano l'azione amministrativa, come si vedrà in riferimento alle successive censure. La doglianza in esame va, quindi, respinta.»

VINCOLI URBANISTICI ED EDIFICABILITÀ --> VINCOLI URBANISTICI --> PARTICOLARI --> PAESAGGISTICO --> COMPETENZA

TAR LIGURIA, SEZIONE I n.1902 del 18/12/2014 - Relatore: Angelo Vitali - Presidente: Santo Balba

Sintesi: L'introduzione di un vincolo paesistico di carattere speciale è rimesso dalla legge alla competenza del Ministero (e, successivamente, della Regione), su proposta delle apposite commissioni provinciali (cfr. l'art.4 della legge 29.6.1939, n. 1497 e, ora, l'art. 140

del D.Lgs. n. 42/2004), sicché le previsioni del piano regolatore comunale hanno carattere meramente ricognitivo, non già costitutivo.

Estratto: «Anche la seconda circostanza dedotta dalla società ricorrente (non essere i manufatti in oggetto, al tempo della loro realizzazione, soggetti a licenza comunale) appare dunque provata. Più precisamente, è l'amministrazione che non ha fornito le ragioni di diritto sulle quali si fonda l'ordinanza di demolizione ex art. 45 comma 1 L.R. n. 16/2008: donde la dedotta violazione di legge, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Posto infatti che i manufatti risultano edificati in un'epoca in cui, nel comune di Celle Ligure, non vigeva l'obbligo di munirsi di licenza edilizia per le costruzioni al di fuori dei centri abitati, ne consegue de plano la non abusività dei manufatti e la non sanzionabilità con l'ingiunzione di demolizione. Né può sostenersi che l'ingiunzione di ripristino trovi fondamento nell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004. Come correttamente osservato dalla difesa della società ricorrente, l'area in questione risulterebbe essere stata sottoposta a vincolo generico – ex art. 142 comma 1 lett. a) e c) del D. Lgs. n. 42/2004 - soltanto a far tempo dall'entrata in vigore della legge 8.8.1985, n. 431, modificativa dell'art. 82 del D.P.R. 24.7.1977, n. 616, che è però successiva alla realizzazione dei manufatti de quibus. E' appena il caso di precisare, inoltre, che l'introduzione di un vincolo paesistico di carattere speciale è rimesso dalla legge alla competenza del Ministero (e, successivamente, della Regione), su proposta delle apposite commissioni provinciali (cfr. l'art. 4 della legge 29.6.1939, n. 1497 e, ora, l'art. 140 del D. Lgs. n. 42/2004), sicché le previsioni del piano regolatore comunale hanno carattere meramente ricognitivo, non già costitutivo.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.2000 del 12/04/2013 - Relatore: Claudio Boccia - Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: Il principio di leale cooperazione tra le amministrazioni pubbliche e, in particolare, tra il Ministero dei beni e le attività culturali e le Regioni si concreta, in tema di vincoli paesaggistici, nella disciplina di cui al comma 3 dell'art. 138 d.lgs. 42/2004 - che prevede il parere obbligatorio ma non vincolante della Regione stessa - e di cui all'art. 141, il quale, nel richiamare l'applicazione degli articoli 139 e 140, inserisce nell'iter di formazione del provvedimento la proposizione di osservazioni da parte degli Enti interessati, oltre alla previsione del parere del competente Comitato tecnico-scientifico.

Estratto: «12. Con il quarto motivo le Amministrazioni appellanti hanno contestato la fondatezza del secondo motivo di ricorso presentato dal Comune di Irsina, sulla dedotta violazione dell'art. 133 del d. Lgs. n. 42 del 2004 e del principio di leale collaborazione tra Amministrazioni pubbliche. 12.1. Anche questo motivo d'appello è fondato. Il principio di leale cooperazione tra le amministrazioni pubbliche e, in particolare, tra il Ministero dei beni e le attività culturali e le Regioni (posto dall'art. 133 del d. Lgs. n. 42 del 2004 e richiamato dalle Amministrazioni appellate) si concreta, nella specie, nella disciplina di cui al più volte citato comma 3 dell'art. 138 - che prevede il parere obbligatorio ma non vincolante della Regione stessa - e di cui all'art. 141 del d. Lgs. n. 42 del 2004, che, nel richiamare l'applicazione degli articoli 139 e 140, inserisce nell'iter di formazione del provvedimento la proposizione di osservazioni da parte degli Enti interessati, oltre alla previsione del parere del competente Comitato tecnico-scientifico. Osserva il Collegio che la sequenza

procedimentale così disciplinata risulta compiutamente rispettata dalle Amministrazioni, come confermato dalle premesse del decreto n. 10 del 7 marzo 2011 e dai numerosi atti di causa che attestano l'ampia partecipazione delle Amministrazioni appellate al procedimento di apposizione del vincolo. A quanto appena esposto non può opporsi l'evenienza che la stessa Direzione Regionale avesse ritenuto rispondente ai canoni dell'opportunità la possibilità di emettere il provvedimento di vincolo attraverso un percorso condiviso con la Regione Basilicata, salvo poi decidere di "riavviare unilateralmente il procedimento", in quanto l'ampio procedimento partecipativo messo in atto dall'Amministrazione, in linea con il disposto degli articoli menzionati ed alla luce dello "speciale ed autonomo potere d'intervento" previsto dal più volte citato comma 3 dell'art. 138, pone in ogni caso l'Amministrazione al riparo dal lamentato vizio di violazione del principio della leale collaborazione, che risulta, quindi, insussistente nel caso di specie. A quanto precede deve aggiungersi che, quando la legge prevede una partecipazione procedimentale degli Enti locali, nelle forme del "previo parere", l'acquisizione del parere stesso già di per sé comporta il rispetto del principio della leale collaborazione, non occorrendo invece l'accordo o l'intesa sulla determinazione finale (cfr. Corte Cost., 11 marzo 2009, n. 88; Cons. di Stato, Sez. VI, 4 agosto 2008, n. 3895).»

Sintesi: In virtù dell'art. 17, comma 3, lettera o-bis) del D.P.R. n. 233 del 2007, l'adozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 138 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, è di competenza della Direzione Regionale.

Estratto: «18. Con l'ottavo motivo di ricorso il Comune di Irsina ha dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 17, comma 3, lettera o-bis) e 14, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 233 del 2007.18.1. Il motivo è infondato. L'Ente comunale ha lamentato l'abdicazione, da parte della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Basilicata, delle competenze previste dall'art. 17 del D.P.R. n. 233 del 2007, in relazione al fatto che quest'ultima avrebbe rimesso ogni valutazione e decisione "alla competenze del superiore Ministero". Osserva il Collegio che, da una lettura piana del disposto del citato art. 17, comma 3, lettera o-bis) del D.P.R. n. 233 del 2007, emerge con chiarezza come sia di competenza della Direzione Regionale l'adozione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 138 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Orbene, risulta in atti che la Direzione Regionale abbia esercitato correttamente le prerogative di sua competenza, a norma dell'art. 17 del D.P.R. n. 233 del 2007, nell'emanare il decreto n. 10 del 7 marzo 2011 relativo all'apposizione del vincolo, mentre non rileva la circostanza, addotta dal Comune di Irsina, che l'Amministrazione competente abbia rimesso alcune valutazioni al "superiore Ministero", trattandosi di un atto endoprocedimentale in nessun modo lesivo delle competenze previste dall'art. 17, comma 3, lettera o-bis) del succitato D.P.R. n. 233 del 2007, ma anzi volto ad acquisire ulteriori elementi di valutazioni, al fine di addivenire a determinazioni condivise dalle autorità centrali e da quelle periferiche.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.120 del 11/01/2013 - Relatore: Maurizio Meschino -
Presidente: Luigi Maruotti

Sintesi: In considerazione della titolarità in capo allo Stato dei poteri sussistenti in materia di paesaggio, la normativa del Codice ha stabilito espressamente l'autonomia del potere

ministeriale di disporre il vincolo paesaggistico (rispetto al corrispondente potere attribuito alla Regione sulla base della legislazione trasfusa nel Codice del 2004), mediante determinazioni che hanno ipso iure l'effetto della conseguente e corrispondente integrazione del piano regionale, qualora già emanato.

Estratto: «3.1. Il provvedimento impugnato è stato emanato ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Codice, sulla base dei relativi articoli 136, 138, 139 e 140, e perciò nell'esercizio del potere del Ministero di dichiarare il notevole interesse pubblico di beni paesaggistici ad esso attribuito dall'art. 138, comma 3. Tale potere è autonomo rispetto a quello attribuito alle Regioni per corrispondenti esigenze di tutela, considerato che: -a) nell'ambito della disciplina dell'iter di formazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico, la medesima disposizione prevede che comunque è "Fatto salvo il potere del Ministero" su proposta motivata del soprintendente, previo parere della regione interessata, "di dichiarare il notevole interesse pubblico degli immobili e delle aree di cui all'articolo 136"; -b) ai sensi dell'art. 140, comma 2, del Codice (richiamato dall'art. 141 concernente i provvedimenti ministeriali), la dichiarazione determinata dal Ministero diviene "parte integrante del piano paesaggistico" di cui all'art. 135 "e non è suscettibile di rimozioni o modifiche nel corso del procedimento di redazione o revisione del piano medesimo".In considerazione della titolarità in capo allo Stato dei poteri sussistenti in materia (sulla base in primis dell'art. 9 della Costituzione), la normativa del Codice ha dunque stabilito espressamente l'autonomia del potere ministeriale di disporre il vincolo paesaggistico (rispetto al corrispondente potere attribuito alla Regione sulla base della legislazione trasfusa nel Codice del 2004), mediante determinazioni che hanno ipso iure l'effetto della conseguente e corrispondente integrazione del piano regionale, qualora già emanato.In tale contesto la dichiarazione di interesse pubblico si correla ad un quadro di programmazione dell'uso e della valorizzazione del paesaggio definito nel piano paesaggistico al fine, ulteriore rispetto alle determinazioni singole, di coordinare l'interazione tra i vincoli di diverso tipo gravanti sul territorio qualificato come paesaggio. Il principio di leale cooperazione tra le amministrazioni pubbliche, e in particolare tra il Ministero e le Regioni, posto dall'art. 133 del Codice si concreta, nella specie, nella disciplina di cui al medesimo comma 3 dell'art. 138, che prevede il parere obbligatorio ma non vincolante della Regione (da rendere entro trenta giorni dalla richiesta), e di cui all'art. 141 che, nel richiamare l'applicazione degli articoli 139 e 140, inserisce nell'iter di formazione del provvedimento ministeriale le modalità partecipative ivi definite (in particolare dei Comuni interessati), con la proposizione di osservazioni da valutare, oltre la previsione del parere del competente Comitato tecnico scientifico.Nel caso in esame il procedimento così disciplinato risulta compiutamente osservato, come indicato nelle premesse del decreto ministeriale in oggetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1° febbraio 2010, in cui si citano il parere della Regione Lazio "in data 15 giugno 2009, prot. n. 11849, reso ai sensi dell'art. 138, comma 3, del sopracitato Codice", "le osservazioni presentate da enti e privati ai sensi dell'art. 139, comma 5, del medesimo Codice", le "controdeduzioni puntuali al riguardo", con il rinvio agli specifici allegati 2 e 3 del decreto, e i pareri espressi dal Comitato regionale di coordinamento e dal Comitato tecnico scientifico per i beni architettonici e paesaggistici "reso ai sensi dell'art. 141, comma 2, del Codice".»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.576 del 02/02/2012 - Relatore: Manfredo Atzeni -
Presidente: Luigi Maruotti